

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

410^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Variazioni nella composizione . . . Pag. 19471

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 19471

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1940:

PRESIDENTE 19491

RICCI 19491

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 19472

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 19472

Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1955:

PRESIDENTE Pag. 19499

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 19471

Discussione e approvazione:

« Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (1920), d'iniziativa del senatore Carollo e di altri senatori. (Relazione orale):

BASADONNA 19474

BOLLINI 19475

BROSIO 19479

CAROLLO, relatore 19472, 19481

CUCINELLI 19480

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 19477

MARIANI 19480

« Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità » (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* BUCCINI	Pag. 19482
DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	19497
ENDRICH	19486
LISI, relatore	19481, 19495
PETRELLA	19491
VALITUTTI	19489

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 19499

VARIAZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARGOMENTI FISSATO NEL CALENDARIO DEI LAVORI PER LE SEDUTE DI DOMANI

PRESIDENTE 19499

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 23 gennaio 1975, la Camera dei deputati ha eletto membri supplenti della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa i deputati Riccio Pietro, Sabbatini e Lapenta, in sostituzione, rispettivamente, del deputato Azzaro, entrato a far parte del Governo, e dei deputati Bernardi e Olivi, divenuti membri effettivi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato SISTO. — « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della "Opposizione nell'Aula" nella XXVII legislatura » (1962).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

COPPOLA, FOLLIERI, DE CAROLIS, SANTALCO, GATTO Eugenio e MURMURA. — « Trattamento economico del personale appartenente alla Magistratura ordinaria, alla Magistratura del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dei Tribunali amministrativi regionali nonché alla Avvocatura dello Stato » (1963);

MURMURA e SANTALCO. — « Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno » (1964).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 » (1965);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari e Atto finale, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 » (1966);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, adottato a Ginevra il 10 maggio 1973 » (1967).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MADERCHI ed altri. — « Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1934).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: « Aumento del contributo per i tavoli di studio alla Stazione zoologica di Napoli » (898) e: Valitutti. — « Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, a favore di studenti meritevoli » (1585), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (1920), d'iniziativa

del senatore Carollo e di altri senatori
(Relazione orale - articolo 80 del Regolamento)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste », di iniziativa dei senatori Carollo, Caron, Colella, Bollini, Bacicchi, Cucinelli, Corba, Brosio, De Vito, Basadonna, Rebecchini, Ripamonti, Colajanni, Chiaromonte, Pastorino, Li Vigni, Belotti e Rosa, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A R O L L O, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei senz'altro rifarmi alla relazione scritta presentata dall'intera Commissione 5ª. Ritengo tuttavia, anche perchè ne ho il mandato da parte della Commissione stessa, di illustrare alcuni aspetti del disegno di legge, specie quelli che non hanno trovato consenziente il Governo.

Desidero però preliminarmente ricordare ai colleghi che il provvedimento, in sostanza, ha un modesto contenuto politico. Si può dire che si è di fronte ad un provvedimento più che altro di natura tecnica visto che il suo obiettivo è quello di dare una sistemazione più propria e meno anomala a quella parte della legge di contabilità dello Stato che attiene alla gestione dell'articolo 42.

Sicchè lo stesso dissenso che in parte ha manifestato il Governo non credo si possa porre nei termini specificatamente politici perchè tali termini non esistono.

Non a caso la Commissione ha presentato all'unanimità il disegno di legge.

Quali sono i punti che hanno suscitato riserve e che hanno per certi aspetti motivato le perplessità del Governo? Essi attengono fondamentalmente alla proposta, che è larga parte del disegno di legge, con la quale non sarebbe più consentito di creare capitoli nuovi in rapporto ad eventi imprevisti. Ben sanno i colleghi che le disponibilità del fondo per le spese impreviste possono es-

sere impiegate per due canali: il canale dei capitoli del bilancio sui quali si trasferirebbero i fondi del capitolo per le spese imprevedute e il canale di nuovi capitoli che il Ministero del tesoro potrebbe creare a fronte di avvenimenti imprevisti.

Nel primo caso non ci sarebbero obiezioni poichè, invero, quando una parte del fondo per le spese imprevedute si trasferisce nei capitoli specifici delle varie rubriche viene ad essere di fatto erogata con norme sostanziali che hanno dato luogo, appunto, ai capitoli di ogni rubrica. Non così per i capitoli nuovi, che, in tanto si dicono nuovi, in quanto non esistono norme sostanziali che ne regolino la spesa.

È su quest'ultimo punto che si sono delineate delle considerazioni difformi tra la Commissione ed il Governo.

Come si fa, è stato osservato, ad accettare il criterio dell'imprevedibilità ai fini della giustificazione della spesa e poi a non accettarlo ai fini dell'impiego di somme non regolate da norme sostanziali, ma egualmente necessarie perchè gli avvenimenti ne postulerebbero l'esigenza? Come si fa ad ottenere provvedimenti immediati se l'immediatezza non può essere giustificata, stimolata e consentita dall'esistenza dei capitoli idonei? Ma sta proprio qui la ragion d'essere del provvedimento. C'è una osservazione che attiene alla norma costituzionale e che è stata richiamata da non pochi colleghi in questa e in precedenti legislature e che, a mio avviso, ha un fondamento: si tratta dell'articolo 81. Si dovrebbe mantenere con le norme vigenti il principio secondo il quale si possa dare luogo a spese solo con legge di bilancio, non già con norma sostanziale, il che non risponde alla norma costituzionale. Quindi ci troveremmo di fronte ad una legge di contabilità dello Stato che certo non è da definirsi sostanziale, ma che è legge di procedura, di obblighi, di metodologie procedurali ai fini della spesa. Certo nessuno può affermare che la legge di contabilità dello Stato sia una norma sostanziale. Allora, a mio avviso, è proprio vero ciò che i colleghi di questa legislatura e non pochi autorevoli parlamentari di altre legislature hanno affermato, e cioè che non si possa riconosce-

re, rispetto alla norma costituzionale, la facoltà di creare capitoli nuovi non regolati da norme sostanziali.

Evidentemente c'è da considerare che le leggi sulla contabilità generale non sono recenti, ma sono antiche; risalgono addirittura al 1923. Queste norme avevano uno scopo, quello di porre i governi in condizioni di intervenire immediatamente quando fatti imprevisti, imprevedibili e necessari si fossero delineati, con la giustificata urgenza. In caso contrario il Governo si sarebbe trovato e si troverebbe nelle condizioni di operare per decreto-legge. Ebbene, come d'altra parte il Governo ha constatato in Commissione, l'uso dei nuovi capitoli è stato estremamente limitato e modesto; uno o due capitoli all'anno e — mi consenta di dirlo il sottosegretario Fabbri — non sempre per impieghi tali da giustificare pienamente la procedura di spesa di cui all'articolo 42 e al relativo regolamento.

Può certo capitare che il Governo si trovi di fronte ad avvenimenti obiettivamente tali da richiedere l'intervento del Governo stesso. Mi riferisco ad avvenimenti che, se obiettivamente inducono il Governo ad intervenire, possono mobilitare l'assenso dell'intero Parlamento perchè ovviamente, per provvedimenti discutibili ai fini dell'urgenza, lo stesso Governo non si azzarderebbe a proporre finanziamenti a mezzo di capitoli nuovi regolati dall'articolo 42 della legge di contabilità dello Stato. In questa ipotesi, che mi sembra la più realistica ed anche la più costante, non vi è alcuna preoccupazione per il Governo di emanare il decreto-legge. Allora rimarrebbe salvo lo spirito della Costituzione per quanto attiene alle modalità di spesa, senza pregiudizio notevole per il comportamento del Governo in ordine agli interventi necessari ed immediati per avvenimenti imprevisti e gravi.

Oltretutto credo che un'area entro la quale si possano prevedere avvenimenti specifici che stimolano l'intervento del Governo è possibile delimitarla. Si possono cioè considerare nell'ordine naturale delle cose un'alluvione o un terremoto che non obbediscono a norme precise per avvenire. Ma l'area concettuale dell'avvenimento meteorologico

devastante è prevedibile. In altre parole non è possibile delimitare l'area geografica entro la quale l'avvenimento si verificherà, ma è possibile prevedere la natura del fatto. E infatti nel bilancio dello Stato sono previste spese relative ad interventi immediati che il Governo ha potuto realizzare ogni volta che ci sono stati terremoti, alluvioni, mareggiate o necessità del Ministero degli esteri e del Ministero dell'interno.

La realizzabilità di questi interventi non sarebbe pregiudicata dal disegno di legge. Se le cose stanno così — e credo che dopo tanti anni di discussione nessuno potrebbe sollevare dubbi — penso che il provvedimento dovrebbe trovare il favore del Senato e non dovrebbe sospingere il Governo ad insistere sulle sue riserve e sulla sua opposizione. Non è questo un grosso provvedimento che modifichi sostanzialmente la contabilità dello Stato. La legge di contabilità dello Stato merita una revisione fondamentale, come già il sottosegretario Fabbri sa bene perchè si è dedicato notevolmente ed autorevolmente al problema nell'altro ramo del Parlamento. Ma questo è un provvedimento modesto che dovrebbe servire ad eliminare le anomalie, le enormità di procedura che non sono per niente previste dalla Costituzione. Si tratta della convalidazione di provvedimenti riconosciuti preminentemente amministrativi e come tali firmati, registrati ed attuati e che però, anche a distanza di tempo, dovrebbero essere ratificati dal Parlamento senza che i provvedimenti abbiano la natura di decreto-legge ma quella di decreti amministrativi. Una lunga, grossa bibliografia al riguardo esiste, e farei torto alla pazienza dei colleghi se mi dovessi rifare alle lunghe discussioni che in questo ramo del Parlamento e nell'altro si sono svolte e se dovessi fare anche riferimento ai non pochi studi di carattere accademico che si sono avuti da 20 anni a questa parte. Allora, se il provvedimento ha una sua dimensione assai modesta, se in definitiva finisce con il rimediare ad un errore che continua non già per volontà politica, ma forse anche per l'inerzia degli eventi, se il provvedimento non pregiudica, così come è congegnato, la scioltezza e l'immediatezza degli interventi governativi quando fossero obiet-

tivamente necessari, penso che il Senato potrebbe accoglierlo, come la Commissione all'unanimità lo propone. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, molto brevemente per esprimere nuovamente il consenso della mia parte politica per questo disegno di legge — sempre che non subisca modifiche di sorta — con il quale si intende risolvere un modesto ma annoso e controverso problema relativo alla semplificazione e al perfezionamento giuridico dell'operazione di prelevamento dal fondo di riserva per fronteggiare spese impreviste, regolate dall'articolo 42 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Nella sua dotta ed esauriente analisi, il relatore, senatore Carollo, ha rifatto la storia della questione che ha interessato eminenti studiosi ed è stata oggetto di approfondite disquisizioni giuridiche da parte dei senatori delle passate legislature, che pure non sono sboccate, per diversità di vedute ma soprattutto per la sfavorevole disposizione dei precedenti governi, in proposte concrete. A questo fine invece è rivolta la presente proposta, che ha trovato concordi tutte le parti politiche, proprio perchè tutte hanno sentito l'esigenza di modificare una disposizione ritenuta ormai superata ed incompatibile con le norme costituzionali.

Ma a prescindere dal giustificato proposito di restituire legittimità giuridica e costituzionale all'articolo 42 della suddetta legge, la presente proposta è rivolta a conseguire concreti obiettivi sui quali non possiamo che convenire: anzitutto la possibilità per il Governo di intervenire con una tempestività impossibile oggi a raggiungersi con una procedura legislativa, per fronteggiare le esigenze connesse ad eventi imprevedibili, e poi la possibilità per il Parlamento di svolgere un controllo più concreto di quello oggi consentito. Infatti il prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste connesse ad esigenze che eccedono le disponibilità dei singoli capitoli dovrà avvenire con decreto del

Ministero del tesoro e non, come ora avviene, con decreto del Presidente della Repubblica, per integrare stanziamenti di capitoli compresi nell'elenco predisposto dal Governo in sede di approvazione del bilancio, mentre il Parlamento potrà controllare l'operato dell'Esecutivo in merito al ricorso al fondo di riserva, in quanto al rendiconto dello Stato dovrà essere allegato un elenco dei decreti adottati dal Ministero del tesoro, con le relative motivazioni per ogni prelievo compiuto.

Il controllo del Parlamento allo stato in sede di convalidazione deve ritenersi solo formale, poichè le relative decisioni non interrompono l'efficacia, anche se le spese imprevedibili — come spesso è accaduto in passato — non presentavano i requisiti richiesti dalla legge. Secondo il parere del relatore, che trova conforto nel giudizio di esperti e di parlamentari, il diniego alla convalida presenta valore prevalentemente politico limitato alla portata dei decreti; e non può dar luogo quindi a conseguenze di rilievo. Da qui l'esigenza di introdurre un sistema diverso di controllo capace di assicurare una più consistente garanzia che la proposta di legge in esame si propone di soddisfare. Col nuovo sistema viene determinato l'ambito entro il quale l'evento eccezionale ed imprevedibile può verificarsi ed entro il quale quindi l'Esecutivo può muoversi per attingere i mezzi necessari per fronteggiare l'evento stesso. Conseguentemente è possibile tracciare l'elencazione di capitoli impinguabili che, come si è detto, il Parlamento approva in sede di bilancio preventivo. Mentre poi l'articolo 42 consente l'istituzione di capitoli nuovi di spesa e perciò di capitoli non coperti da norme sostanziali, tale facoltà, come ha ricordato il relatore, viene del tutto negata dalla presente proposta. In tal modo viene sottratta all'Esecutivo l'attuale piena discrezionalità con la quale fa ricorso al fondo per le spese impreviste e che ha dato luogo a prelievi giudicati inaccettabili. È quindi giustificata l'ostilità dell'Esecutivo; dovrebbe rinunciare ad una sua prerogativa, con la modifica del sistema, sebbene lo ritenga illegittimo ed anacronistico. E si spiega perchè in passato, dopo approfondite discussioni su questa materia, non si sia mai pervenuti ad

una proposta concreta di modifica della norma vigente. Perciò sono state espresse molte perplessità sulle possibilità di un'identificazione preventiva dell'area entro la quale è possibile utilizzare il fondo attraverso prelievi destinati ad impinguare alcuni capitoli di spesa.

A nostro avviso, non si può non riconoscere che gli avvenimenti non inquadrabili non raggiungono una consistenza tale da sconsigliare l'adozione della modifica proposta e che in quei rari casi si potrà far ricorso al decreto-legge di cui non si può dire che si faccia uso parco e sempre corretto. Anche la proposta avanzata dal rappresentante del Governo in Commissione, per eludere la soluzione prevista dalla legge, di ricercare una più rigorosa caratterizzazione dell'imprevedibilità, non può trovarci concordi perchè, a giudicare dall'esperienza, non potrebbe evitare che si effettuino prelievi inaccettabili, come già è accaduto in passato.

È da ritenere assai dubbio che si potrebbero conseguire gli obiettivi che hanno trovato tutti concordi, se si introducessero modifiche di qualsiasi genere al sistema proposto, col quale si tende ad eliminare una vistosa carenza della legge di contabilità. Ed è per questo che l'iniziativa in esame può considerarsi come un passo, sia pure di modesta ampiezza, verso la riforma della contabilità dello Stato, ormai del tutto superata nei tempi, causa non ultima dello stentato avvio dell'ordinamento regionale e del fallimento della programmazione. È anche in rapporto a queste prospettive che riteniamo di dare il nostro consenso al disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bollini. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo discutendo oggi riguarda una modestissima norma che viene presentata con il parere unanime della 5ª Commissione ed ha lo scopo esclusivo di cancellare l'istituto della convalidazione che, come ormai è accertato, non ha riscontro alcuno nella nostra Costituzione. È partendo

da questo dato indiscusso, di incompatibilità costituzionale, che il Parlamento a più riprese ha affrontato questo tema. Per carità di patria non faremo la storia di una discussione che è durata oltre vent'anni; ogni qualvolta il Governo presentava dei decreti da convalidare, nella competente Commissione del Senato e della Camera, si sviluppava una dotta discussione dottrinarica nell'intento di giungere ad un'adequata soluzione. La Commissione, concorde nell'affermare la necessità di abolire l'istituto della convalidazione, nominava un Sottocomitato, un gruppo di lavoro, avanzava delle proposte e, nel corso di venti e più anni, il Governo di turno si assumeva sempre l'impegno di collaborare o di presentare direttamente una propria proposta per abolire quest'istituto, per ristabilire la normalità costituzionale in materia di contabilità dello Stato.

E tuttavia, dopo tanto spreco di dottrina, di riunioni, di proposte, di comitati, di pareri incoraggianti del Governo, non si è fatto il benchè minimo passo in avanti.

C'è, quindi, da domandarsi come e perchè tutto questo possa essere accaduto. A voler dare un'interpretazione benevola di questa straordinaria situazione bisogna dire che si sono urtate due esigenze altrettanto reali ed obiettive: da una parte quella del Governo di salvaguardare una certa agilità operativa per far fronte a degli eventi imprevedibili e conservare la capacità e la possibilità di dare tempestiva efficacia ad interventi di carattere straordinario; e, dall'altra, il diritto-dovere del Parlamento di esercitare nei modi corretti la sua azione di controllo. Queste due esigenze non hanno mai trovato una concreta conciliazione ed il Governo è andato avanti non curandosi della necessità, unanimemente riconosciuta, di abolire un istituto superato, anomalo, non più accettabile.

È evidente che quando all'interno della 5^a Commissione si è nuovamente preso in esame quest'argomento, grande era lo scetticismo appunto perchè, ricordando la sterilità delle precedenti discussioni e la inutilità degli sforzi compiuti nel passato, si era naturalmente portati a ritenere che anche questa volta tutte le ricerche e le proposte, senza il

concorso e la disponibilità del Governo, ancora una volta, non avrebbero approdato a nulla. Viceversa un comune impegno di ricerca ha consentito di formulare una proposta — certo, niente affatto straordinaria — ma che ha il merito di conciliare le due opposte esigenze indicando una soluzione, tecnicamente sempre perfezionabile, che tuttavia ha il pregio di togliere finalmente di mezzo l'istituto della convalidazione senza ferire nè i diritti del Parlamento, nè i poteri di intervento del Governo.

Ci è sembrata perciò proposta ragionevole e seria, ma ci è sembrato anche incoraggiante il fatto che essa abbia trovato il consenso di tutte le componenti politiche della 5^a Commissione; senonchè all'ultimo momento osservazioni e rilievi sono stati sollevati da parte del Governo. Data la materia controversa, non dico che i rilievi non siano legittimi; debbo però rilevare che l'annunciato concorso positivo del Governo a perfezionare la proposta non ci è venuto.

Mi auguro che il Governo abbia compiuto un'ulteriore riflessione attorno alla proposta avanzata dalla 5^a Commissione e sia venuto nella determinazione di consentire e di agevolare l'iter conclusivo del disegno di legge.

Sarebbe questa, a mio modo di vedere, una prova della volontà del Governo di non porre ostacoli all'avvio di una discussione attorno ai temi della legge di contabilità dello Stato. Non affronterò in nessun modo i temi della riforma generale della legge di contabilità, riforma che si impone se non altro, come ha detto il collega Carollo, perchè siamo sottoposti ad un ordinamento contabile che risale alla legge del 1923, ma la cui struttura decisiva è quella stessa che si è andata formando nei primi 50 anni della nostra storia politica-amministrativa. Infatti è dal 1861 in avanti che si ritrovano le radici del nostro ordinamento contabile, che risulta perciò invecchiato e superato in modo così evidente, rispetto alla situazione politica-amministrativa, da non aver bisogno di alcuna dimostrazione. Tuttavia, mentre da tutte le parti viene invocata l'urgenza di questa riforma, da parte del Governo si manifestano due atteggiamenti quanto meno contraddittori: da un lato non poche resistenze (il col-

lega Carollo ha detto un'inerzia), forse proveniente dagli ambienti amministrativi dell'apparato dello Stato, e dall'altro una qualche apertura. Quando, da parte del ministro Morlino, si presenta un disegno di legge per la contabilità regionale, si recepisce positivamente un'esigenza di riforma che un fatto istituzionale così rilevante come le regioni ha provocato e deve provocare all'interno dello stesso ordinamento contabile dello Stato.

Noi cerchiamo però di capire come sia possibile e cosa significhi un atteggiamento che vuole andare verso la riforma della legge di contabilità dello Stato e al tempo stesso manifesta un'accentuata rigidità verso una proposta modestissima come quella di cui stiamo discutendo; tanto più che per l'entità dei mezzi finanziari che disciplina, per i capitoli di spesa a cui è interessata, non è in grado di portare alcun ferimento alla capacità d'iniziativa del Governo. Se questo disegno di legge verrà approvato il Governo non si troverà in nessun modo ostacolato nella sua azione; è evidente che si tratta di un puro processo di adeguamento di norme superate, tendente ad eliminare un istituto che non ha nessuna ragion d'essere. Per il Governo si tratta quindi di prendere atto della volontà politica unitaria, dello spirito costruttivo che anima la proposta e di fare la sua parte perchè finalmente questo disegno di legge abbia l'approvazione del Parlamento.

Se dovessimo trovarci di fronte a delle modificazioni che in qualche modo alternassero quell'equilibrio così faticosamente conseguito nella proposta presentata dalla 5ª Commissione, indubbiamente il nostro parere non potrebbe essere, come è, favorevole. Spero però che, data la scarsa rilevanza del problema che stiamo discutendo, si possa andare rapidamente all'approvazione unanime da parte del nostro Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

F A B B R I, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, la questione che con il provvedimento in esame si intende risolvere è stata, come è noto, ripetutamente affrontata e dibattuta sia in sede parlamentare che in dottrina ed ha richiamato l'attenzione e l'interesse di autorevoli parlamentari e giuristi impegnati a chiarire e precisare, sotto il profilo giuridico-costituzionale, la natura dei decreti del Presidente della Repubblica di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed inoltre a definire l'istituto della convalida.

Ricordo che, in particolare, della questione si occupò nel 1967 la 5ª Commissione del Senato, allora presieduta dal senatore Bertone, e che il dibattito principale fu sostenuto sulla tesi del Partito liberale, i cui rappresentanti ritenevano di poter assimilare questi provvedimenti a decreti-legge o a leggi delegate e che di conseguenza sostenevano che la convalida fosse assimilabile alla conversione dei decreti-legge e dovesse quindi seguire il precetto costituzionale della conversione entro i 60 giorni, con dibattito in sede di Assemblea.

Anche la Camera, nello stesso anno, in occasione della discussione del bilancio di previsione dello Stato per il 1968 e di numerosi decreti di convalida, trattò l'argomento. Ricordo, per essere stato relatore, che in quella occasione si accese un dibattito interessante ed ampio che si concluse con la definizione della natura di tali decreti del Presidente della Repubblica e dell'istituto della convalida.

Si pervenne in quella occasione alla stessa conclusione cui è giunta recentemente la 6ª Commissione (bilancio) del Senato e che è stata pregevolmente illustrata da parte del relatore, senatore Carollo, che ringrazio, a nome del Governo, per la cura con cui la affrontato la materia, anche se sono costretto, sempre a nome del Governo, a dissentire sulle applicazioni pratiche che di dette conclusioni si sono fatte.

Si ritiene, ormai generalmente, che i decreti del Presidente della Repubblica di cui ci

stiamo occupando siano da considerarsi degli atti amministrativi e che l'istituto della convalida non possa assolutamente essere assimilato all'istituto della conversione in legge, tanto è vero che la legge di contabilità generale dello Stato non prevede la formula della convalida la quale può, sì, avvenire per legge ma può avvenire anche in altra maniera (per esempio sotto forma di approvazione di un ordine del giorno, mozione ed altro).

Da queste concordi conclusioni si è tratta la necessità di modificare conseguentemente l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato al fine di restringere l'area entro la quale il Governo può prelevare, mediante decreti da emanare dal Presidente della Repubblica, delle somme per spese impreviste e di impedire che detti prelevamenti possano essere fatti con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa. È questo il punto su cui mi permetto di dissentire dalle conclusioni della Commissione e del relatore.

Nella proposta di modifica si prevede che allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sia allegato un elenco, da approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione di bilancio, dei capitoli per i quali può esercitarsi la facoltà di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

In sostanza quindi si tratta di allegare al bilancio dello Stato un elenco di capitoli di spese prevedibili da impinguare in caso di eventi imprevisti. A questo punto, per motivare il mio dissenso basterebbe osservare che per « la contraddizione che noi consente » le spese impreviste, per il fatto stesso di essere tali, non possono essere prevedibili.

Il senatore Carollo, nella sua relazione ed anche nella illustrazione del provvedimento che ha fatto a inizio di seduta, ha sostenuto la tesi che almeno l'area delle spese impreviste possa essere prevedibile, intendendo con ciò affermare che, se l'evento non è prevedibile nella sua particolarità, possa ritenersi tuttavia classificato e catalo-

gato in una certa area di eventi imprevedibili. Potrei obiettare, oltre che per il principio della « contraddizione che noi consente », anche in altro modo: se noi approviamo quanto previsto in questo disegno di legge, non si capisce perchè allora non si possa, anche per le spese impreviste, prevedere una norma analoga a quanto stabiliscono l'articolo 40 e l'articolo 41 del decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, ampliando ad esempio l'area delle spese contenute nell'articolo 41; oppure se non era il caso addirittura di abolire la dizione « spese impreviste ». Ritengo doveroso pertanto richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questo punto, che non considero secondario, della discussione ed altresì sull'abolizione, che viene introdotta con questo disegno di legge, della possibilità di fare dei prelevamenti dal fondo di riserva di somme da imputare a capitoli di nuova istituzione.

Lo stesso relatore ha affermato che il Governo non ha abusato della facoltà concessagli dall'articolo 42 di istituire nuovi capitoli di spesa e ciò sarebbe sufficiente a sostenere l'opportunità di non abrogare tale norma.

Ritengo di aver esposto con sufficiente chiarezza il punto di vista del Governo, il quale, del resto, non intende presentare degli emendamenti correttivi al provvedimento nel testo in cui è pervenuto dalla Commissione. Per rispetto dell'Assemblea, per riguardo al pregevole lavoro fatto dalla Commissione, il Governo non utilizza gli strumenti, che sarebbe in sua facoltà di usare, per modificare il provvedimento al nostro esame; non può tuttavia, anche se si esime dal far questo, non esprimere il proprio punto di vista.

Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra di poter dichiarare, a conclusione del dibattito, la soddisfazione del Governo per il lavoro iniziato dal Parlamento per avviare il processo di revisione di norme della contabilità generale dello Stato diventate, per il tempo che è trascorso dalla loro emanazione, anacronistiche. Mi auguro che lo sforzo del Senato e anche dell'altro ramo del Parlamento, col lavoro della Commissione di

indagine sulla spesa e la contabilità pubblica, da me presieduta nella passata legislatura — e ora dall'onorevole Molè — possa approdare a risultati concreti per poter conseguire una sempre migliore funzionalità dell'amministrazione dello Stato e una maggiore efficacia del controllo parlamentare.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Articolo unico

L'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, un " fondo di riserva per le spese imprevedute ».

Il prelevamento di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio ha luogo mediante decreti del Ministro del tesoro.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco, da approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma con la indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al primo comma ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge 1920 di cui si discute porta pure la mia firma ed è quindi naturale che la mia dichiarazione di voto conchiuda, come conchiuderà, con la sua approvazione.

Siamo oggi d'accordo anzitutto con l'impostazione giuridica del provvedimento. Dal punto di vista dei principi giuridici il decreto previsto dall'articolo 42 della legge di contabilità, che dispone un prelevamento dal fondo di riserva per spese imprevedute, non può considerarsi atto legislativo ma atto amministrativo, non costituisce una variazione di bilancio ma un atto esecutivo del bilancio stesso, quindi non ha necessità di essere sottoposto a convalida, anzi non può e non deve esservi soggetto.

Dico che su tutto questo siamo d'accordo e sottolineo che siamo d'accordo oggi, rivedendo e superando una tesi diversa sostenuta da un valoroso senatore liberale in altra legislatura. Di conseguenza quel provvedimento, precisamente in quanto atto amministrativo, non può istituire capitoli nuovi, deve cioè riferirsi a spese imprevedute ma rientranti per la loro natura tra quelle considerate dagli esistenti capitoli di bilancio e quindi dalle norme di legge sulle quali ogni capitolo necessariamente si fonda. Altrimenti il prelevamento sul fondo di riserva si trasformerebbe in variazione di bilancio e quindi in atto legislativo.

A questo punto potrebbe obiettarsi, ed è stato obiettato dal Governo nella discussione alla 5^a Commissione, e anche qui in Aula dall'onorevole Fabbri, che il divieto di istituire capitoli nuovi urterebbe contro la natura stessa delle spese imprevedute. Il fondo di riserva si limiterebbe così alle spese imprevedute ma prevedibili.

Giustamente è stato risposto al riguardo dal relatore che la imprevedibilità dei singoli eventi non esclude la previsione degli ambiti nei quali detti eventi si possono verificare. È una risposta sottile ma esatta, ed è su per giù quella che io stesso poco fa ho anticipato con parole diverse.

E bensì anche vero che con la soluzione da noi proposta la discrezionalità del Governo ne uscirà comunque alquanto ridotta, e così pure, fino a un certo punto, la elasticità e prontezza della sua azione: non potrà cioè più ricorrere all'articolo 42 per spese talmente impreviste e imprevedibili da non rientrare in alcun capitolo di bilancio. Anche questo potrà accadere ed è già accaduto, sia pure raramente; in tal caso il Governo dovrà e potrà ricorrere al decreto-legge, cioè non rimarrà sprovvisto di mezzi di azione.

Pensiamo quindi che la soluzione proposta, frutto di una lunga ed accurata riflessione della 5ª Commissione, del suo gruppo di lavoro e del suo egregio relatore, senatore Carollo, sia giuridicamente corretta e praticamente adeguata, contemperando i poteri di azione del Governo con quelli di indirizzo e di controllo politico preventivo e successivo del Parlamento.

Ci rendiamo ben conto anche noi che si tratta di un limitatissimo provvedimento; siamo ben lontani da un qualsiasi inizio di una vera e propria riforma della legge di contabilità dello Stato. Non potendolo definire un inizio di riforma, vorremmo considerare il provvedimento almeno come una lontana avvisaglia, un indizio, la speranza di una nuova legge di contabilità, non già per aprire la porta alla spesa facile perchè una tale legge non la vorremmo, ma in modo da conciliare il rigore necessario del controllo con una reale efficacia e con tutta la speditezza compatibile con il rispetto dovuto al denaro pubblico.

Per queste ragioni daremo volentieri il nostro voto a questa leggina molto meditata, che non costa nulla, così come lo neghiamo spesso e volentieri a tante altre leggine un po' meno meditate e molto più costose. *(Applausi dal dentro-destra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo la parola per confermare il nostro voto favorevole a questo provvedimento. I

collegi che mi hanno preceduto hanno già detto che questo disegno di legge è frutto di uno studio abbastanza profondo.

Mi rendo conto delle considerazioni di carattere giuridico che ha fatto l'onorevole Sottosegretario. Effettivamente la convalida può essere confusa con la conversione. Qualcuno sostiene che quel termine contenuto nell'articolo 42 può essere posto in relazione all'articolo 77 della Costituzione e quindi creare delle perplessità. Effettivamente, siccome in sostanza gli articoli 40 e 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato prevedono questi prelievi e l'utilizzazione di queste somme poste in riserva — e non vi può essere altro sistema di controllo se non quello di stabilire i limiti e le materie nelle quali queste somme possono essere utilizzate — credo che questo disegno di legge attui già un controllo che va valutato positivamente e che non va respinto per incertezze di carattere giuridico o amministrativo.

Detto questo, confermo che voteremo a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo ed onorevoli colleghi, prendo la parola unicamente per dire che il Gruppo del partito socialista voterà a favore di questo provvedimento che costituisce un inizio, promosso da tutta la Commissione, all'unanimità, per cercare di snellire l'annosa, vetusta e ormai decrepita legge sulla contabilità dello Stato.

Mi auguravo che questo fosse il primo passo, in modo che il Governo prendesse l'iniziativa per la riforma totale: mi hanno detto i colleghi che il Governo ha fatto lo stesso augurio al Parlamento. Mi sia permesso sottolineare che purtroppo i disegni di legge di iniziativa parlamentare sono sempre lenti, lentissimi, per ragioni forse di procedura o per accavallamento di tanti disegni di legge. Credo quindi che noi come parlamentari possiamo anche prendere l'impegno per un progetto organico di riforma della contabilità dello Stato, ma credo pure che il Governo

non farebbe male se, nello stesso tempo, presentasse a sua volta un disegno di legge, non un decreto-legge, per una riforma organica della contabilità dello Stato della cui revisione si sente il bisogno per le lacune attuali che lamentiamo, ma la cui modificazione, anche con questa modestissima apertura, sembrava però trovare una resistenza da parte del Governo, che in Aula poi non c'è stata, cosa della quale non possiamo non rallegrarci.

Non starò qui a ripetere le ragioni costituzionali, di diritto amministrativo ed interpretative di quello che era l'istituto della convalida perchè, a parte quanto è stato detto, credo che il problema sia egregiamente delineato ed illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge. Pertanto, con l'augurio ripetuto che si possa finalmente giungere almeno a discutere la riforma completa della legge sulla contabilità dello Stato, dichiaro che il Gruppo socialista italiano voterà favorevolmente a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione voto il senatore Carullo. Ne ha facoltà.

CARULLO. A nome del Gruppo della democrazia cristiana annuncio il voto favorevole. Non è questo un voto che intenda apparire, neppure minimamente, disgregante rispetto al doveroso rapporto tra la maggioranza e il suo Governo. Mi sia consentito precisare, dal momento che il Sottosegretario ne ha parlato, che il riferimento agli articoli 40 e 41 della legge di contabilità concerne le spese obbligatorie e d'ordine, che a loro volta hanno già un elenco accluso al bilancio stesso. Queste spese riguardano somme che si sa di poter impegnare, ma la cui dimensione è impreveduta.

Così, per quanto attiene alle spese imprevedute, la materia è regolata dall'articolo 42 sempre della legge sulla contabilità generale dello Stato. Si può ben dire che l'area entro la quale generalmente si muove l'intervento del Governo è decisamente prevedibile come categoria di spesa. Viceversa l'ammontare delle spese e la loro tipizzazione nello spazio e nel tempo rimangono imprevedibili.

Tuttavia, come per le spese obbligatorie di ordine, così anche per le spese imprevedute non vi è nulla di strano che si possa prevedere nel bilancio l'elenco per materia. Oltretutto il problema rimarrebbe soltanto per due capitoli: troppo poco per inficiare, a mio avviso, la legittimità e la fondatezza del disegno di legge.

Per queste ragioni, in tutta coscienza, il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, numero 497, contro la criminalità » (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LISI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge 14 ottobre 1974, n. 497, la cosiddetta legge Bartolomei, ha aumentato le pene per i delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina. La stessa legge n. 497 — allo scopo di rendere più sollecita la definizione dei giudizi penali relativi a tali gravi delitti che tanto hanno turbato e turbano l'opinione pubblica — ha

abrogato il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale, che per tali reati prevedeva la competenza delle corti di assise, attribuendo tale competenza al tribunale.

Una logica e facile interpretazione della legge n. 497 avrebbe dovuto evitare il decreto-legge in esame, che invece si è reso necessario ed opportuno a seguito di qualche incertezza sorta in sede giurisprudenziale.

Tali incertezze riguardano soprattutto la individuazione del giudice d'appello competente a giudicare dei gravami avverso le sentenze di primo grado pronunciate da una corte d'assise prima dell'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974.

In considerazione di ciò e delle possibili contrastanti decisioni in materia, con conseguente notevole pregiudizio per un normale e corretto funzionamento della giustizia, il Governo ha ritenuto di dover dare una interpretazione autentica attraverso un decreto-legge, che è quello in esame.

Deve essere evidenziato — come già fatto nell'altro ramo del Parlamento — come il ricorso al decreto-legge debba essere ritenuto del tutto ortodosso.

Con l'articolo 1 del decreto-legge si chiarisce che appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 497 e che, ovviamente, quando la Corte di cassazione annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, deve rinviare il giudizio ad altra corte d'assise di appello.

Con l'articolo 2 si chiarisce un'altra ovvia circostanza: che, quando in seguito all'annullamento della sentenza impugnata il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, gli atti debbono essere rinviati, dalla corte d'assise di appello o dalla Corte di cassazione, davanti al tribunale territorialmente competente.

Con l'articolo 3 del decreto-legge vengono regolati gli effetti di eventuali decisioni emanate in senso non conforme alle norme contenute nei due articoli precedenti dello stesso decreto-legge.

Infine con l'articolo 4 — sempre per il principio della continuità che ispira anche l'articolo 1 — si è stabilito che, qualora su impugnazione pronunciata da una corte di assise in virtù del primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale ora abrogato, abbia pronunciato la corte d'appello, ovviamente attraverso un macroscopico errore di interpretazione, la Corte di cassazione dovrà annullare la pronuncia e rinviare il giudizio ad una corte d'assise d'appello.

Per i suesposti motivi, onorevoli colleghi, anche a nome della Commissione giustizia che in tal senso ha deciso all'unanimità, propongo all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

* **B U C C I N I.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la discussione sulla conversione del disegno di legge che ha riferimento al decreto-legge numero 2 del 1975, per il suo contenuto limitato, non dà la possibilità di un ampio esame, se non uscendo fuori da tali confini — spero che ciò mi si permetterà, soltanto per poco momento — e facendo alcune considerazioni di carattere generale, soprattutto in relazione alla legge n. 497 del 14 ottobre 1974. Mi soffermerò quindi sul fatto che sono stati sottratti alla corte d'assise alcuni reati che sono tipici del mondo di oggi, quali rapine e sequestri nelle forme aggravate: dico che essi sono tipici perchè non rappresentano più la conseguenza di una delinquenza occasionale, ma sono strutturati nel modo stesso in cui si articola e si sviluppa l'odierna società. Forse è prematuro esprimere un giudizio se ciò sia stato un bene o un male, dal momento che i giudici popolari, che sono proprio l'espressione di un giudizio *aliunde* di quello tipico e spesso burocratico dei giudici togati, possono contribuire ad un verdetto che sia consona alle esigenze dell'attuale momento. D'altra parte, onorevoli colleghi, può appa-

rire anche fondata la giustificazione che si è data in occasione della legge n. 497, e cioè che tali innovazioni erano destinate a rendere più sollecito il giudizio, specialmente in relazione al rito direttissimo introdotto per sollecitare una punizione nei confronti della delinquenza che, in maniera così esplosiva, oggi si manifesta nel nostro paese. Il decreto-legge pone giustamente in rilievo un problema relativo al periodo transitorio, che la legge precedente non aveva affrontato e che è in relazione, appunto, alla sorte del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla corte d'assise.

Vorrei dire che questa discussione si pone in un momento particolarmente difficile nella vita del nostro paese: sequestri e rapine, soprattutto, sono all'ordine del giorno. Ma è una delinquenza occasionale o è una delinquenza, invece, strutturata con le forme stesse con cui va avanti la nostra società?

Ricordo che, subito dopo la guerra, vi furono alcune leggi speciali che aumentavano la pena per il reato di rapina e che ebbero efficacia temporanea. Infatti esse si riferivano soprattutto ad una massa di giovani — perchè la realtà allora era quella — che, tornati dalla guerra e non avendo potuto trovare un'occupazione, dato che avevano imparato molto facilmente l'uso delle armi, si erano associati, si erano messi sui valichi dove allora passavano i mezzi di trasporto — all'epoca non vi erano trasporti ordinari, ma trasporti eccezionali di persone e di cose — ed esplicavano l'attività delinquenziale della rapina. Fu però una delinquenza occasionale, perchè fu riassorbita; io so, anche per esperienza personale, di giovani che dopo avere scontato la pena si sono reinseriti, ed anche bene, nel tessuto sociale.

Oggi, invece, è una cosa completamente diversa e quando assistiamo a sequestri di persone che pagano miliardi per il riscatto, o a trafugamenti di opere d'arte condotti con grande abilità o a rapine là dove è ammonticchiato il denaro, abbiamo subito l'impressione che vi sia qualche cosa che si sfalda all'interno della nostra società, per la quale siamo tutti profondamente preoccupati. Preoccupati perchè poi, fra l'altro, questi rea-

ti non hanno nemmeno grande risonanza nella pubblica opinione. Mi riferisco soprattutto a chi tira la carretta, ai più poveri, ai più diseredati che, come spesso ho sentito, al commento che si può fare quando viene sequestrato un miliardario, rispondono: « non so fino a che punto paghi le tasse e in che misura » e ciò quasi a voler dare una manifestazione, sia pure inconsapevole, di liberazione dalle frustrazioni e dalle alienazioni in cui una certa parte del nostro popolo è stata tenuta. Ed allora vedete che non ci troviamo di fronte al tipo di scandalo che una volta aveva senza dubbio valore ed efficacia nel nostro paese, perchè rappresentava un momento di grosso turbamento: oggi invece avvenimenti del genere si pongono come modelli in cui si estrinsecano determinati gruppi di potere, determinate personalità.

Il problema, quindi, non è tanto, a nostro avviso, quello di apprestare mezzi, di indicare potenziamenti di questo o di quel corpo, di prevedere leggi più rigorose o pene più severe, quanto, invece — ed è un tentativo, per lo meno, che dovremmo fare — di contribuire a creare anche a questo livello, nel paese, nuove e più forti tensioni ideali.

Oggi tutto questo non accade e non ci possiamo quindi rammaricare e scandalizzare di un certo tipo di articolazione della delinquenza attuale; quando il denaro è il dio supremo, quando si sa che con il denaro si è potenti — perchè con esso si può essere potenti, anche con le peggiori forme di discriminazione, nei vari campi — non possiamo meravigliarci se i più deboli, perchè delinquono sempre i più deboli, cercano di impossessarsi del denaro con i sistemi più gravi.

V A L I T U T T I. Allora è bene che abbiano luogo i sequestri?! Io spero che lei si sia erroneamente espresso.

B U C C I N I. Mi pare di no: io sto esprimendo quello che penso...

V A L I T U T T I. Ne prendiamo atto.

B U C C I N I. Senatore Valitutti, in questo momento non sto esaltando un determinato tipo di delinquenza, ma siccome — anche lei è uomo di legge — dobbiamo andare alle cause e, nel vedere le cause, dobbiamo fare determinati esami di certe contraddizioni in cui si dibatte l'attuale società, allora è in quelle contraddizioni che dobbiamo ravvisare soprattutto le origini di certa delinquenza perchè, lei mi insegna, la delinquenza è il tipico prodotto di un ambiente.

V A L I T U T T I. Intanto dobbiamo colpire questi reati.

B U C C I N I. Certo; ma non basta soltanto colpire, perchè se ci fermassimo a questo, non faremmo opera di legislatori. Infatti, dobbiamo essere legislatori non nel senso di rinchiuderci nella norma burocratica che prevede il fatto e, di conseguenza, le sanzioni...

V A L I T U T T I. L'uno e l'altro.

P R E S I D E N T E. Senatore Valitutti, lei è iscritto a parlare subito dopo per cui avrà tutto il tempo e la possibilità di svolgere i temi in contraddittorio. (*Interruzione del senatore Samonà*).

B U C C I N I. Sotto questo aspetto, signor Presidente, le interruzioni sono quanto mai utili ed auspicabili.

Ebbene, se ci si consente, vorremmo soffermarci proprio su questo aspetto, cioè sull'aspetto sociale, su quanto ci offre questa società, su un nuovo modello di essa. Certo, senatore Valitutti, se vi è un tipo di giustizia secondo il quale chi ruba una gallina o chi ruba una mela rischia sempre qualche anno di galera — anche se oggi c'è il famoso gioco delle attenuanti generiche che possono valere sulle aggravanti specifiche — mentre chi deve rispondere pesantemente nei confronti della società può impunemente andare all'estero con passaporto regolare, non è questo il tipo di giustizia che vogliamo.

Quando si parla di giustizia o di ordine bisognerà pur stabilire qual è la giustizia e qual è l'ordine perchè se in Italia abbiamo bisogno di una nuova tensione di fronte al settorialismo, al corporativismo invadente, nel quale anche la magistratura, oggi, con il cosiddetto sciopero bianco, è scesa, e che è presente in forme diverse che non riusciamo a comprendere in tutte le loro caratteristiche, vedete allora che in questo momento vi è uno scollamento generale, vi è un qualche cosa che contrasta anche con la nostra educazione, con la nostra tradizione. Infatti se ciascun corpo, il cosiddetto corpo separato, si chiude in se stesso, confonde l'autonomia con la sovranità e non riesce a vedere oltre le proprie mura per uno sguardo d'insieme nel quale la propria posizione si allacci e si articoli con la situazione di tutto il paese, perdiamo di vista anche il senso dello Stato. Proprio di fronte alla necessità di tali nuove tensioni si colloca, in questo momento, il presente disegno di legge ed è bene che ne parliamo, sia pure incidentalmente, poichè questi problemi interessano alla lunga, come cornice, la legge che oggi stiamo esaminando.

Certo, in questi giorni le forze democratiche saranno impegnate in un dibattito per affrontare, in termini nuovi, la delinquenza che spazia e spadroneggia nel nostro paese. Vi è il problema dell'uso delle armi che, messe soprattutto in mano ai giovani, costituiscono uno strumento di efficace suggestione che spesso degenera in aggressione, così come abbiamo visto in questi giorni; vi è il problema della estensione della legge antimafia su tutto il territorio nazionale, considerato che i legami non sono naturalmente costituiti e circoscritti soltanto in una regione. Vi è inoltre la questione delle forze di polizia, per le quali noi rivendichiamo una nuova struttura in vista dei loro sacrifici, che vengono soprattutto da parte di giovani del nostro Meridione (ultimo, appunto, quello dell'agente Marchisella), il che sta a significare che in tali zone le giovani leve vedono nelle forze di polizia una strada per risolvere la piaga secolare della disoccupazione, che è stata sempre una delle piaghe che hanno disonorato il nostro paese.

se. Vorremmo appunto che in questo momento fossero presi degli impegni fondamentali da parte del Governo e delle forze politiche, perchè questi sacrifici non risultino vani e vorremmo anche che, quando assistiamo a drammi che colpiscono profondamente e che si riallacciano ad un modo di intendere, specie nel nostro Meridione, in ordine agli affetti e alla famiglia, ne traessimo insegnamento, per poter pretendere dallo Stato, dal Governo, che gli agenti di pubblica sicurezza siano organizzati in un corpo di specializzati. Oggi fare il poliziotto significa fare una professione. Bisogna quindi non soltanto specializzarli, ma soprattutto pagarli bene e rendere il loro corpo essenzialmente democratico. In questo quadro il disegno di legge al nostro esame può avere un certo significato, richiamando a ciascuno di noi gli insegnamenti che vengono nel campo dell'ordine giudiziario. Quando si parla di indipendenza dell'ordine giudiziario ci si riferisce ad una indipendenza soprattutto intima.

Vorrei qui ricordare che cosa scrisse egregiamente un valoroso magistrato, Peretti Griva, in un libriccino « Esperienze di un magistrato », nel quale svolgeva questo tema e diceva che il magistrato deve essere indipendente dentro di sé, così come noi vorremmo che i cittadini, i lavoratori di oggi fossero indipendenti, non alienati, dentro di sé, nel riconoscersi nelle esigenze che gli altri possono esprimere.

In questo quadro il disegno di legge, onorevoli colleghi, presenta senza dubbio delle soluzioni che grosso modo possiamo accettare. È stato discusso, anzi non discusso nell'altro ramo del Parlamento, forse perchè i colleghi deputati erano oberati (come si legge nei sommari) dalla discussione più importante delle direttive comunitarie. È passato quasi di straforo, con una larghissima maggioranza: 11 voti contrari contro 378 favorevoli. Come si deve rispondere al quesito che si pone su quale debba essere il giudice nel mutato ordinamento processuale, secondo cui determinati reati che ieri erano di competenza della corte d'assise oggi sono invece di competenza del tribu-

nale, cioè sulla sorte dei giudizi che sono stati invece già emessi in primo grado dinanzi alla corte d'assise relativa? Penso che la soluzione data dalla legge sia corretta dal punto di vista processuale: cioè corte d'assise di primo grado e per il secondo grado corte d'assise di secondo grado. Potrebbe apparire un paradosso se il giudice di secondo grado dovesse essere la corte d'appello.

Perplessità suscita l'articolo 2, che deve essere probabilmente ancora interpretato, perchè è evidente che l'ipotesi cui fa riferimento il legislatore con l'articolo 2, cioè quella di ricominciare da capo quando il giudizio è dinanzi alla Corte di cassazione, probabilmente si verifica soltanto allorquando siano stati violati i diritti della difesa: se, per esempio, è mancata la comunicazione giudiziaria, il processo è nullo da principio e quindi bisognerà ricominciare da capo. Ma non sono soltanto questi i casi in cui si va davanti al giudice di primo grado; quindi, evidentemente, sull'articolo 2 potrà sorgere qualche questione.

Anche l'articolo 3, a nostro modesto avviso, può far sorgere diverse perplessità specie per quanto riguarda il secondo comma. Ci troviamo qui di fronte ad un meccanismo burocratico che probabilmente dovrà essere sveltito. Il fatto che la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio ad una corte d'appello e gli atti quindi debbano essere trasmessi di nuovo alla Corte di cassazione perchè questa nomini una nuova corte d'assise d'appello, mi pare sia una perdita di tempo. Tutti infatti sappiamo che presso la corte d'appello vi è anche la corte d'assise di appello e quindi è inutile rimandare gli atti in Cassazione, dal momento che già la Cassazione ha individuato, perlomeno territorialmente, il giudice competente. È evidente, infatti, che l'indicazione del giudice di rinvio da parte della Cassazione costituisce una potestà riservata alla Corte suprema in ordine, soprattutto, all'indicazione territoriale del giudice.

Con queste osservazioni che, comunque, a nostro avviso, nulla tolgono alla bontà sostanziale del provvedimento e con queste,

se permettete, critiche o enunciazioni di carattere generale in un quadro che tutti ci preoccupa, annunciamo il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge. (Applausi dalla sinistra).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, vi intratterò per brevissimo tempo e vi chiedo di consentirmi di dedicare i primi cinque minuti — poichè se ne presenta l'occasione e poichè l'argomento è stato già toccato poco fa — a rilevare che le norme emanate dal Parlamento nello scorso anno in materia di lotta contro la criminalità non hanno finora conseguito l'effetto desiderato e sperato. Tutt'altro. Mai la delinquenza è stata tanto audace, spavalda e brutale come da quando è entrata in vigore la legge Bartolomei; mai è stato più feroce e spietato l'assalto alla società, mai più aperta la sfida ai poteri dello Stato.

Sono di questi giorni notizie raccapriccianti (mi limito a parlare della delinquenza comune): sei rapine a mano armata commesse a Roma nel giro di poche ore, e sappiamo che nel corso d'una di esse è stato ucciso un agente di pubblica sicurezza e che la sua tragica morte ha portato alla disperazione la fidanzata, la quale ha tentato di uccidersi. Sono di questi giorni le notizie del ferroviere assassinato alla stazione di Milano nel corso d'una rapina, dei dieci impiegati sequestrati e incatenati, sempre a Milano, nella sede di un istituto, del sequestro d'una donna a Mestre, della rapina di mezzo miliardo commessa a Roma in pieno giorno nel cuore della città, d'una rapina di 200 milioni commessa alle porte di Cagliari, d'una rapina di 200 milioni a San Giuseppe Vesuviano, d'una serie di rapine commesse tra ieri e l'altro ieri a Roma e in una di queste sono state ferite 5 o 6 persone. L'elenco potrebbe continuare.

La legge Bartolomei mirava a due obiettivi strumentali: inasprire le sanzioni e sveltire i procedimenti. L'aggravamento delle sanzioni molto spesso è illusorio, qualche volta ingenuo. A che cosa è valso che la legge Bar-

tolomei abbia elevato da 6 a 10 anni il massimo della pena restrittiva per chi porta abusivamente un'arma da guerra in luogo pubblico o aperto al pubblico quando è rimasto invariato il minimo di 2 anni, che è quello stesso della legge 2 ottobre 1967 sulle armi? A che cosa è valso dal momento che sappiamo tutti che il giudice italiano non applica mai il massimo della pena, ma applica sempre il minimo e fa ogni sforzo per andare, quando è possibile, al di sotto del minimo?

Per quanto concerne poi lo snellimento dei procedimenti, esso può essere utile ed efficace quando vi sia un imputato. Il guaio è che il più delle volte, 95 volte su 100, l'imputato non c'è; si procede contro ignoti poichè non è stato trovato l'autore del delitto. Non si trovano gli autori dei delitti perchè — diciamolo francamente — Parlamento e Corte costituzionale hanno fatto a gara nell'indebolire l'ordinamento giuridico, nel legare le mani alla polizia, che troppo spesso paga con il suo sangue le conseguenze della situazione d'inferiorità e d'impotenza nella quale è stata gettata.

Ma veniamo a questo decreto-legge. È nozione elementare del diritto processuale che l'efficacia della legge nel tempo è regolata dal principio *tempus regit actus*, in conseguenza del quale gli atti processuali sono compiuti in conformità alla nuova legge appena questa entra in vigore. In conseguenza dello stesso principio, gli atti posti in essere da un giudice che era competente sotto il regime della vecchia legge rimangono validi sotto l'impero della legge successiva. È altresì nozione elementare che una sentenza della corte d'assise non può essere impugnata che presso la corte d'assise d'appello; lo dicono tra l'altro gli articoli 2 e 46 della legge 10 aprile 1951 che ha istituito le corti d'assise di secondo grado. Poichè si tratta di nozioni elementarissime, si doveva ritenere che non potessero sorgere dubbi, incertezze e perplessità circa l'applicazione della legge Bartolomei sotto il riflesso processuale. Ma poichè stranamente sono sorte delle incertezze e pare che si siano verificati degli errori, ecco l'opportunità di norme transitorie. Lo strumento acconcio è il decreto-legge e una volta tanto non vengono viola-

la lettera e lo spirito dell'articolo 77 della Costituzione.

Dopo questo breve preambolo esaminiamo rapidamente gli articoli del decreto-legge. L'articolo 1 dice che è competente la corte d'assise di appello a decidere sull'impugnazione proposta contro una sentenza pronunciata dalla corte d'assise prima dell'entrata in vigore della legge Bartolomei relativamente ai delitti contemplati nel primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale — capoverso che è stato abrogato dalla legge in questione — cioè ai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Questa è una delle norme transitorie che si è ritenuto opportuno emanare.

Il secondo comma è pleonastico, anzi costituisce un pleonismo nel pleonismo perchè tutta la legge è pleonastica. Infatti se la corte di assise d'appello è competente a decidere sulle impugnazioni avverso le sentenze della corte d'assise, è logico che sia competente anche come giudice di rinvio. Per la stessa ragione è pleonastico l'articolo 4. Così è pleonastico l'articolo 2...

L I S I , relatore. È pleonastica tutta la legge!

E N D R I C H . Siamo d'accordo; lei dice che la legge non era necessaria ma che vi sono state purtroppo incertezze e perplessità per cui la si è dovuta emanare. Poteva comunque essere condensata in poche frasi.

L'articolo 2 si riferisce alle ipotesi previste dall'articolo 522, secondo comma, e dall'articolo 543 n. 6 del codice di rito penale, cioè alle ipotesi in cui il giudice d'appello o la Corte di cassazione dichiarino la nullità del dibattimento di primo grado perchè si è incorso in qualcuna delle violazioni previste dall'articolo 185, che concerne, come tutti sappiamo, le nullità assolute. È chiaro che se il dibattimento celebrato sotto il regime della vecchia legge è stato dichiarato nullo, il nuovo dibattimento si deve celebrare dinanzi al tribunale in omaggio al principio *tempus regit actus*.

L'articolo 3 non è un capolavoro di tecnica e di sapienza giuridiche. Esso dice che perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le

ordinanze in conseguenza delle quali gli atti sono stati comunque trasmessi ad un giudice che non è competente in base alle disposizioni degli articoli precedenti. Facciamo il caso che la corte d'assise di appello dichiari nullo il dibattimento celebrato dinanzi alla corte d'assise prima dell'entrata in vigore della legge Bartolomei e rimetta gli atti, per la rinnovazione del giudizio, alla corte d'assise. Ebbene? La sentenza della corte d'assise d'appello è priva di efficacia di pieno diritto? Ma quando mai? Il dibattimento che è stato dichiarato nullo per violazione dell'articolo 185 rivive e riacquista respiro? No, il dibattimento rimane nullo. Chi ha scritto quest'articolo intendeva dire che la sentenza della corte d'assise d'appello è priva d'efficacia limitatamente all'indicazione del giudice dinanzi al quale deve rinnovarsi il dibattimento. Se la corte d'assise d'appello, anzichè rinviare per la rinnovazione del dibattimento al tribunale, ha rimesso alla corte d'assise, la sentenza è inefficace solo per quest'ultimo riflesso, per quest'ultima parte. Quindi è errata l'enunciazione del primo comma dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si tratta di ordinanze e sentenze di trasmissione di atti.

E N D R I C H . Io mi riferisco all'esempio che la corte d'assise d'appello abbia dichiarato la nullità del dibattimento celebrato davanti alla corte d'assise. Quella sentenza è nulla? Certo no.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È evidente.

E N D R I C H . Quindi la sentenza è priva d'effetto solo se anzichè mandare al tribunale ha mandato alla corte d'assise e limitatamente a tale parte; ma questo la legge non lo specifica.

La corte d'assise d'appello, sbagliando, manda gli atti per la rinnovazione del dibattimento alla corte d'assise anzichè al tribunale. La corte d'assise deve, con sua ordinanza pronunciata in camera di consiglio, trasmettere gli atti all'autorità competente,

cioè al tribunale. E se la corte d'assise non è convocata, che cosa succede? Si deve attendere la convocazione? Non lo sappiamo.

Sono molto più gravi le incongruenze, gli inconvenienti che derivano dal secondo comma dell'articolo 3. L'ipotesi cui esso si riferisce è la seguente: la Corte di cassazione annulla una sentenza d'una corte d'assise d'appello e rimette gli atti per il giudizio di rinvio, anzichè ad un'altra corte d'assise d'appello, ad una corte d'appello. La Corte di cassazione commette tale errore, dimenticando, niente meno, che una sentenza della corte d'assise può essere confermata o riformata soltanto da una corte d'assise di secondo grado.

Mi domando se sia possibile che la corte suprema commetta un errore così grossolano. Certo è singolare che in un testo di legge si ammetta che la Corte suprema può cadere in così grosso errore; finora si era ammesso solo che potesse incorrere in errori materiali correggibili ai sensi dell'articolo 149 del codice di procedura penale. Ecco, la Corte di cassazione sbaglia, secondo l'ipotesi profilata nel secondo comma dell'articolo 3: manda ad una corte d'appello per il giudizio di rinvio anzichè ad una corte d'assise d'appello. La corte d'appello che cosa deve fare? Deve restituire gli atti alla Corte suprema. E come li restituisce? Con ordinanza o senza ordinanza? La legge non lo dice. Certo non li può restituire con lettera del cancelliere perchè egli non ha questa facoltà. In analogia col primo comma, si deve ritenere che la corte d'appello li restituisca con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Ma perchè l'ordinanza possa essere pronunciata occorre anzitutto l'assegnazione ad una sezione della corte d'appello; e la sezione deve attendere, ai sensi della prima parte dell'articolo 76, la richiesta del pubblico ministero. Dopo ciò il processo parte alla volta di Roma ed è un viaggio avventuroso dato il servizio postale che ci ritroviamo; parte per Roma e arriva (chi ha redatto il decreto-legge non ha pensato a tutto ciò) al Registro generale della Corte suprema; il Registro generale, quando ha tempo, trasmette il fascicolo alla sezione della Corte che ha sbagliato nel pronunciare la sentenza d'annullamento con rin-

vio. Però, prima di emettere il provvedimento in camera di consiglio, la sezione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 531 del codice di procedura penale, deve attendere la requisitoria scritta del pubblico ministero.

Dopo avere a lungo passeggiato per gli ambulacri, i corridoi e gli uffici del « palazzaccio », il processo giunge finalmente — ma sono passati dei mesi — alla sezione che ha sbagliato, la quale emette l'ordinanza in camera di consiglio. Terzo viaggio avventuroso del processo, sempre col servizio postale che ci ritroviamo.

Tutto questo andirivieni perchè? Per un adempimento banale: è logico che la Corte di cassazione non farà altro che sostituire alla corte d'appello la corte d'assise d'appello dello stesso luogo. Aveva per isbaglio mandato, per il giudizio di rinvio, alla corte d'appello di Brescia? Manderà, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, alla corte d'assise d'appello di Brescia.

Mi chiedo se non fosse più semplice disporre anzitutto che la sentenza sbagliata della Corte di cassazione perde efficacia nella parte in cui è erroneamente indicato il giudice di rinvio. In tal modo, si salverebbe il principio di cui all'articolo 552 del codice di rito penale, secondo cui i provvedimenti della Corte suprema sono inoppugnabili anche se emessi dalle singole sezioni. Il provvedimento della Corte suprema perderebbe di efficacia *ope legis*, non per provvedimento di altro giudice, il che sarebbe assurdo. Bastava dire che la sentenza della Corte di cassazione che abbia rinviato ad una corte d'appello, anzichè ad una corte d'assise d'appello, perde efficacia per quanto riguarda la designazione del giudice di rinvio e aggiungere che il presidente della corte d'appello, con suo decreto, rimette gli atti alla corte d'assise d'appello del luogo e adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 46 della legge del 10 aprile 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise. In tal modo si sarebbe evitato quell'andirivieni, lungo, penoso e macchinoso, del quale ho fatto parola.

Senonchè — e concludo, signor Presidente — comprendo molto bene che se il Senato modificasse il decreto-legge, a parte la questione della liceità costituzionale della mo-

difica d'un decreto-legge (è questione tuttora aperta: il senatore Valitutti, ad esempio, ha sostenuto che i decreti-legge non sono suscettivi di emendamenti), a parte tale questione, se il Senato modificasse il decreto-legge, questo dovrebbe ritornare alla Camera, scadrebbe il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 77 e verrebbe vieppiù frustrato il fine di speditezza che si vuole perseguire.

Pertanto noi, sia pure con molte riserve, siamo favorevoli alla conversione, però con un duplice augurio: l'augurio che, nonostante la formulazione infelicissima di questo provvedimento, non sorgano nuove complicazioni e l'augurio che in avvenire le leggi siano fatte un pochino meglio. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, che siamo chiamati a convertire in legge, si riconnette all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Devo dire che i dubbi manifestati dal valoroso collega Endrich sono così acuti che, devo scusarmi con lui, non sono riuscito a comprenderli. A me sembra che questo decreto-legge, come ho già detto, si riconnetta con inequivocabile chiarezza all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, la quale, abrogando il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale, ha trasferito la cognizione di alcuni delitti dalla competenza delle corti di assise alla competenza dei tribunali.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, che, come ho già detto, a me sembra chiarissimo, si è voluto specificare che la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, appartiene alla corte d'assise d'appello e conseguentemente la Corte di cassazione, annullando con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello che ha deciso sull'appello proposto avverso le anzidette sentenze, deve rinviare il giudizio ad altra corte d'assise d'appello tra le più vicine, quindi non alla corte d'appello.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue VALITUTTI). Con l'articolo 2 si chiarisce che, qualora in seguito all'annullamento della sentenza impugnata il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione debbono rinviare gli atti al tribunale territorialmente competente.

Per l'articolo 3, conseguentemente agli articoli 1 e 2, perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le ordinanze in forza delle quali gli atti sono stati trasmessi a un giudice incompetente in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge e debbono essere trasmessi dal giudice incompetente all'autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rin-

vio alla corte d'appello, gli atti debbono essere da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione affinché designi la corte d'assise d'appello competente.

Con l'articolo 4, infine, si stabilisce che, qualora sull'impugnazione contro le sentenze di cui al primo comma dell'articolo 1, in luogo della corte d'assise d'appello, abbia pronunciato la corte d'appello, la Corte di cassazione, decidendo sull'impugnazione, annulla la pronuncia e rinvia il giudizio alla corte d'assise d'appello territorialmente competente.

In sostanza — non so se il senatore Mariani che è autorevole membro della Commissione giustizia condivida questa mia interpretazione — il decreto-legge ha voluto salva-

guardare per tutte le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sui delitti trasferiti nella competenza dei tribunali, il procedimento d'appello secondo le norme vigenti anteriormente alla stessa legge, salvo che — e questa è la sola eccezione che mi sembra logica — i giudizi non debbano nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado. Poichè questo è il contenuto normativo del decreto-legge, siamo costretti a chiederci se fosse proprio necessario, onorevole Sottosegretario, emanarlo, dato che i chiarimenti che esso contiene erano e sono oggettivamente desumibili dalla logica e corretta interpretazione della norma contenuta nell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nell'unità del nostro ordinamento.

Il decreto-legge merita, secondo noi, senz'altro la nostra approvazione poichè esso interpreta correttamente la legge 14 ottobre 1974, n. 497; ma quello che ci rende inquieti è il fatto che il Governo abbia sentito il bisogno di emanarlo non essendo obiettivamente giustificato alcun dubbio sull'interpretazione dell'articolo 1 della legge nella sua applicazione al procedimento di appello delle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Evidentemente, se la legge avesse voluto modificare il procedimento di appello delle anzidette sentenze applicando la norma contenuta nell'articolo 1 alle sentenze stesse, avrebbe dovuto dirlo. Non avendolo detto si deve logicamente dedurre dal silenzio della legge che essa ha innovato solo per ciò che ha espressamente stabilito.

Se la tendenza a legiferare per mezzo di decreti-legge per chiarire quello che è già chiaro o chiaramente desumibile da leggi precedentemente approvate dovesse accentuarsi, è evidente che un nuovo ampio spazio si aprirebbe alla proliferazione delle leggi di det taglio. Si ripete spesso e in più sedi, anche qui in Parlamento, che c'è l'oggettivo bisogno di delegificare (è una brutta parola ma ormai è nell'uso) per permettere al Parlamento di discutere e approvare solo le grandi leggi di indirizzo della vita del paese. Senonchè questo decreto-legge si inserisce nel moto opposto, che è quello di regolare con norme legali anche punti particolari ai qua-

li l'adattamento delle disposizioni generali è obiettivamente effettuabile per mezzo di semplici circolari esplicative.

Non è infondata, purtroppo, la previsione che, procedendo su questa strada, arriveremo presto all'emanazione di leggi-circolari; in teoria diciamo di voler delegificare, ma in pratica allarghiamo sempre più l'area della legislazione.

C'è un'altra ragione, onorevole rappresentante del Governo, per cui questo decreto-legge, che pure merita — come ho già detto — approvazione, suscita tuttavia la nostra inquietudine. Esso sembra essere indizio di una non serenità e normalità di rapporti tra il potere legislativo e il potere esecutivo, da una parte, e il potere giudiziario, dall'altra.

Se è vero quello che si è detto nell'altro ramo del Parlamento, che cioè questo decreto-legge sarebbe stato imposto al Governo da perplessità sorte nella magistratura chiamata ad applicare la legge 14 ottobre 1974, numero 497, poichè queste perplessità non appaiono obiettivamente giustificate, noi non vorremmo che esse fossero l'espressione, sia pure inconscia, di un turbato animo della magistratura nei riguardi del Governo e del Parlamento. Se così fosse, anche l'emanazione di questo decreto-legge sarebbe la spia di una situazione etico-politica, rivelataci da altri segni ed episodi, la quale, se dovesse perpetuarsi ed aggravarsi, diverrebbe incompatibile con l'equilibrio che la Costituzione ha voluto instaurare fra i vari poteri dello Stato e che è indispensabile ed essenziale per la funzionalità dello Stato stesso.

Come ho già detto, noi daremo la nostra approvazione alla conversione del decreto-legge, ma saremmo venuti meno ad un dovere di chiarezza e di lealtà politica se non avessimo esposto le precedenti osservazioni.

Devo aggiungere che, dando la nostra approvazione alla conversione in legge del decreto-legge, non intendiamo dichiararci con ciò soddisfatti della strumentazione giuridica, giudiziaria e amministrativa di cui attualmente disponiamo per la lotta contro la criminalità. I fatti sempre più drammatici e numerosi che accadono nella vita del paese dimostrano la larga insufficienza di questa strumentazione.

Noi abbiamo già presentato una motivata e dettagliata mozione per chiedere che si svolga al più presto un ampio dibattito nel Parlamento sulle forme e sui mezzi attuali della lotta contro la criminalità nel nostro paese, cioè contro quel grave fenomeno che oggi costituisce il più grave motivo di insicurezza e di angoscia (non esito ad adoperare questa parola) di tutti gli italiani, di ogni età e di ogni condizione sociale.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1940**

R I C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I . Chiedo, a nome della 6ª Commissione permanente, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione » (1940).

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Ricci si intende approvata.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, vorrei innanzitutto dire che il senatore Valitutti mi ha meravigliato quando ha parlato di un decreto-legge reso necessario dal turbato animo della magistratura verso Governo e Parlamento a proposito di un provvedimento di legge come il presente che concerne soltanto questioni interpretative in merito all'ordine dei gravami e che effettivamente si è reso necessario perchè il diritto « vivo » (e qui il senatore Valitutti dovrebbe insegnarmi qualche cosa) non è quello scritto

nelle carte e nelle tavole della legge ma quello che trova applicazione concreta davanti ai tribunali.

Posso anche esprimere il mio profondissimo stupore per la rutilante massa di parole con cui questa legge, resa necessaria appunto da una necessità interpretativa imperiosa, è stata criticata dal senatore Endrich che siede dall'altra parte di questi banchi. Il senatore Endrich indubbiamente ha divagato, perchè le norme qui dettate sono di una chiarezza così essenziale, fatte appunto per evitare dispute interpretative, sicchè sulla loro interpretazione, sulla loro congruenza e necessità al fine di impedire controversie (specialmente per fatti così gravi quali i sequestri di persone, le rapine o simili, quando è imminente anche la scadenza dei termini della carcerazione preventiva) non vi è alcun dubbio. Necessità ed urgenza quindi imponevano al Governo di provvedere. Il voto positivo su questo disegno di legge già approvato dalla Camera è fuori discussione per il nostro Gruppo. Ha fatto bene il Governo a provvedere con decreto-legge perchè era necessario che questa materia fosse rapidamente disciplinata. Tuttavia l'argomento evoca considerazioni di diverso ordine, che debbono essere accennate perchè è nostro dovere farlo in un Parlamento che tenta, ormai quasi inutilmente, di riacquistare la natura di cassa di risonanza dei problemi del paese, e che invece mano mano è ridotto ad arengario di non so quali controversie (siamo qui cinque persone a parlare); un Parlamento che ha perso il senso della misura nell'affrontare determinate questioni, essenziali come quella della criminalità e della giustizia penale, e che pare muoversi secondo il mutevole vento degli argomenti cui la stampa, ben guidata, dà maggiore rilievo.

Dobbiamo notare, comunque, che la legge Bartolomei, nata come legge eccezionale (fatta con una rozzezza che dimostrava l'avventatezza con cui veniva fatta una proposta di tal genere al Parlamento), nonostante le limature apportate faticosamente nella Commissione giustizia, conservò tutta la sua imprecisione e, almeno in gran parte, la sua inutile ridondanza. Difficoltà interpretative

ne dovevano sorgere, pertanto, e ne sono sorte. Il decreto-legge che qui ci apprestiamo a convertire in legge è la più palese dimostrazione di quanto sto dicendo.

Ma proprio questi difetti — torno a ripeterlo — dovrebbero darci il coraggio, nonostante che questa sia *parva materia*, di fare delle considerazioni diverse, delle considerazioni più ampie relative alla necessità politica di affrontare in modo nuovo il fenomeno della criminalità moderna, che implica anche modi nuovi di legiferare in questa materia di così grande delicatezza e che richiede tanta intelligenza e perizia.

Strane pratiche sono quelle parlamentari ora dominanti che valutano un argomento importante ai fini legislativi soltanto per il clamore più o meno ampio, più o meno artificiosamente indotto che riscuote nell'opinione pubblica. Una proposta di legge che tenesse soltanto conto del clamore che suscitano determinati fatti di natura criminosa e che a questo clamore finisce per riconnettere delle soluzioni superficiali (non è, ovviamente, il caso di questo decreto-legge ma dell'insieme delle legislazioni eccezionali che si vogliono far varare da questo e dall'altro ramo del Parlamento in relazione alla criminalità), sarebbe contrastante non solo con la persuasività e la ragione, ma anche con l'etica che dovrebbe essere alla base di un corretto funzionamento del Parlamento.

Noi non legiferiamo per fare propaganda politica ma per fare politica nel senso più pieno della parola e, nella specie, trattandosi di criminalità, per seguire delle coerenti linee di politica criminale, per salvaguardare cioè l'ordine democratico e repubblicano non già con « manifesti » e con frasi « pubblicitarie », nè con spropositate misure eccezionali, ma tenendo conto di quello che dovrebbe essere il fondamento della Repubblica, e cioè la ragione, fonte primaria del suo essere e soprattutto della sua legislazione.

Non vorremmo che, insistendo su mistificazioni di tal fatta rispetto all'ordine pubblico, ci trovassimo di fronte ad una maggioranza che fa passare dei provvedimenti legislativi che si rivelino o frutto di nullismo politico o, come la proposta del Partito

socialdemocratico sul fermo di polizia, inutili dal punto di vista della difesa contro la criminalità e sicuramente liberticidi. Non vorremmo cioè che provvedimenti di una gravità estrema venissero fatti passare quasi di straforo ingannando gli altri, come se fossimo in una fiera paesana, usando metodi ed argomenti truffaldini e cialtroneschi circa i rimedi che la criminalità richiede.

Abbiamo la necessità sia nel campo della legislazione penale che nel campo della legislazione di polizia di operare profonde modificazioni, ma abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento, per la difesa dell'ordine repubblicano e costituzionale, di ispirarci ai principi che dalla nostra Costituzione chiaramente discendono.

In realtà il problema dell'ordine repubblicano non richiede palliativi, ma un programma serio. Dovremmo quindi avere il coraggio di fare non leggi stralcio ma questo programma « serio », adeguato a fronteggiare la criminalità moderna. I fenomeni della criminalità toccano un campo estremamente sfaccettato di nuovi interessi da proteggere (per l'inquinamento, ad esempio) e altri interessi che non sono più protetti perchè ormai i tempi sono cambiati e l'umanità si è trasformata, travolgendo anche tradizioni valide ma non mercificabili. Ebbene, intervenire in tutto ciò implica un impegno che deve essere anzitutto di guida politica, ma non solo di questa; un'impegno che deve riguardare, anche, i seguenti temi: 1) l'indirizzo politico della legislazione; 2) l'intervento legislativo, e cioè le leggi; 3) la giustizia, e cioè il modo con il quale le leggi sono interpretate ed applicate.

Per quanto riguarda l'indirizzo politico abbiamo l'assoluta necessità di indirizzare politicamente le nostre leggi contro la criminalità. Di fronte a tanti sequestri di persona così clamorosi, vi sono altrettanti e più cadaveri fatti dalle bombe fasciste sui treni o in piazza della Loggia a Brescia. Abbiamo bisogno, dunque, di indirizzare politicamente la nostra legislazione contro il fascismo che è il più dannoso delle fonti criminogene, perchè da esso può derivare la decadenza della Repubblica, fondamento di ogni legge.

Abbiamo bisogno quindi di un indirizzo politico nelle leggi tanto più quando il marciame non si esprime solo nella vigliaccheria degli attentati, ma attiene anche ai rapporti che organi qualificati dello Stato avevano con gli eversori fascisti. Abbiamo dimenticato forse le rivelazioni relative al SID e quelle precedenti sul caso De Lorenzo? E abbiamo dimenticato forse quel periodo nel quale dissenzatamente veniva indicato alle autorità di polizia, quale principale nemico dell'ordine, il movimento dei lavoratori, mentre veniva sfacciatamente esaltato e protetto tutto ciò che era volto al regresso ed alla restaurazione del passato?

Abbiamo quindi bisogno di una legislazione politicamente orientata, di un indirizzo politico nuovo e diverso che abbia radice nel più autentico sentire dell'insieme delle masse popolari.

Questa mattina il senatore Valitutti stabiliva una specie di correlazione tra fatti criminali provenienti dall'uno o dall'altro estremo delle parti politiche, entrambi ideologicamente disorientati, riducendo, così, il problema a cosa banale. Non è vero niente! Da una parte vi è una offesa gravissima alla democrazia ed ai suoi istituti...

V A L I T U T T I . Rispetto la sua opinione ma non la condivido.

P E T R E L L A . Lei può non condividere niente. Non mi meraviglia che lei non condivida la mia opinione; non siederebbe, altrimenti, là dove siede...

V A L I T U T T I . Spero che lei non mi voglia imporre la sua opinione.

P E T R E L L Anè stamattina avrebbe detto certe cose, senza tener conto del fatto che il teppista che si colora di rosso non ha alcun rapporto con il SID a meno che non sia un suo agente provocatore. Questo dovrebbe essere chiaro anche a lei, onorevole collega, come dovrebbe essere chiaro a ogni onesto pensatore che si ponga il problema della difesa delle nostre istituzioni repubblicane.

V A L I T U T T I . Anche lei sconfina sempre nell'ingiuria. (*Richiami del Presidente*).

P E T R E L L A . Ovviamente sì, se lei ritiene offensivo ciò in cui credo, anzi le dirò che ciò mi fa molto piacere.

Dicevamo che il problema principale è quello di un indirizzo politico della nostra legislazione tenendo presente la pericolosità della moderna delinquenza. Ma il problema legislativo in relazione alla delinquenza, come ha dimostrato la stessa legge Bartolomei, del cui completamento oggi si tratta, non richiede palliativi, ma un programma serio, fondato, che vada avanti, che non si fermi alle apparenze, che non serva solo a *épater le bourgeois*, ma che serva effettivamente ai fini ai quali deve servire una politica criminale. E allora bisogna cominciare dalla giustizia minorile e dalla prevenzione primaria. Bisogna vedere perchè si è fatta decadere la giustizia minorile, le sue istituzioni, appena abbozzate ma moderne, la carica di novità in esse contenuta contrastante con i ghetti, con le istituzioni escludenti, fabbriche di depravazione e di delinquenza, matrici non di reinserimento nella società, ma di esclusione da essa.

Bisogna spiegare perchè siano state apertamente boicottate ed ora quasi totalmente lasciate decadere, anche nelle giurisdizioni più prospere d'Italia, le esigenze pedagogiche più evolute ed ora non vi siano strumenti adeguati per far fronte ad un problema primario, cioè evitare non il recidivismo ma il rifornirsi della delinquenza di nuove leve, il riprodursi, l'accrescersi della delinquenza.

Di tutto ciò non si parla, i bilanci del Ministero di grazia e giustizia vengono ogni anno sempre più, costantemente, ridotti. Gli ultimi atti per far fronte al problema della criminalità sono provvedimenti fuorviati del tipo di quello Bartolomei!

Nel campo innanzi lusingato, quello della prevenzione primaria, ove anche i « competenti » confondono istruzione con rieducazione, ma ove l'assistenza e l'attività degli enti locali, dei comuni, delle provincie e delle regioni può avere un esaltante sviluppo, bisognerebbe incominciare ad incidere con un serio programma lungimirante di po-

litica criminale. E chi ha trascurato ciò è in colpa gravissima verso il Paese.

Ma non è solo quella della prevenzione primaria la via da battere, ve ne sono altre, se non più, non meno importanti per giungere ad una seria riforma. Accenno, ad esempio, allo snellimento dei processi. Qui bisognerebbe ricominciare a riesaminare tutto quello che si va facendo per la legge delegata sul codice di procedura penale. Non vorrei che ne uscisse un pasticciccio! Ma, al di fuori del processo penale, dal punto di vista sostanziale, bisogna richiamare, per riformare la giustizia penale, quelle nozioni che dovrebbero essere le acquisizioni più moderne di una razionale politica criminale: la condotta abituale, che è cosa diversa dalla abitualità nel reato; la condotta professionale, ben diversa dalla professionalità del reato; cioè i comportamenti sociali atipici che finiscono per caratterizzare frange non trascurabili di parassitismo sociale e che devono trovare, sia dal punto di vista delle misure di prevenzione sia dal punto di vista delle misure penali, adeguate sistemazioni pratiche, e cioè misure penali e amministrative adeguate che non trascurino il fine della « prevenzione speciale ».

Questa è politica criminale; il resto è palliativo, il resto è inganno che viene teso coscientemente verso il sentire onesto della società.

Nel contempo bisogna valutare quanto nella piccola delinquenza, per esempio, vi è di cause sociali, di disgregazione sociale; quanto sia necessario un sistema di sanzioni assolutamente differenziato e variegato che non sia soltanto alternativa tra carcere e libertà, ma sia qualcosa di diverso: sia l'affidamento al servizio sociale, sia *probation* o istituto simile, comunque vogliamo chiamarlo. Bisogna, in definitiva, intervenire con mezzi moderni su un fenomeno assolutamente nuovo e moderno per la nostra società, quale è la nuova e moderna delinquenza.

Se questo non si capisce, ebbene si fa qui, nel Senato, della propaganda politica, ma non si fa della politica criminale.

Eppure dobbiamo lamentare purtroppo alcuni fatti regressivi anche nel corso di que-

sta legislatura. Avevamo approvato qui al Senato una riforma del diritto penitenziario abbastanza evoluta. Ora il disegno di legge ci viene restituito parecchio peggiorato dalla Camera dei deputati, sotto l'impressione di un fatto specifico tragico, ma non inconsueto: la strage di Alessandria. Peraltro se si andasse alla cronaca contemporanea dei vari paesi europei si vedrebbe quanti fatti simili sono accaduti e quanto in questi fatti sia stato provocato dalla difesa all'estremo di un astratto principio di ordine anche contro la tutela della vita dell'uomo. Si tratta di una questione morale complessa, rispetto alla quale si possono avere opinioni diverse. Comunque, ora, per effetto di un'ondata emotiva, allora presente ed ora svanita, ci troviamo di fronte ad un diritto penitenziario notevolmente peggiorato; di fronte a un progetto che avremo probabilmente l'obbligo di approvare così com'è per evitare che vadano disperse anche alcune conquiste di umana civiltà che pure nell'ambito di quel disegno sono contenute (o meglio conservate) e che possono ancora, forse, appalesarsi come validi strumenti contro il recidivismo. In ogni caso ci riserveremo di proporre delle modificazioni del progetto di diritto penitenziario, forse sotto la forma di altri disegni di legge, nella speranza che non succedano altri eventi impreveduti che inducano gli onorevoli colleghi di diversa parte politica a tener conto di una opinione pubblica sobillata e non educata.

Ebbene, è questa una questione di responsabilità politica seria verso la collettività, verso le masse popolari che non vengono aiutate ad approfondire le conoscenze nel campo delicatissimo dell'amministrazione della giustizia.

Non vorrei qui dilungarmi ulteriormente, anche tenendo conto del tempo trascorso e della modestia dell'occasione che mi fa parlare, ma se un ultimo problema deve essere posto, è quello della giustizia, cioè di come i giudici amministrano la giustizia; debbo dire ancora che ci troviamo di fronte a problemi male impostati, a problemi distorti, ad una logica che cammina sulle mani e non sulle gambe, ad argomenti, quindi, che conviene raddrizzare per poterne trarre quegli

insegnamenti che in un articolato programma della giustizia hanno pur rilevanza. Così si lamenta che il giudice abbia abusato della sua potestà di concedere la libertà provvisoria. Allora qual è la conseguenza? Ecco la logica che cammina con le mani per terra ed i piedi in aria: togliamo il potere discrezionale al giudice nel concedere la libertà provvisoria! Bene? No! Se il giudice ha abusato, bisogna colpirlo attraverso lo strumento della sua responsabilità. Altrimenti si rischia di colpire chi è ingiustamente privato della libertà! Qualsiasi progresso del diritto penale passa, infatti, attraverso una maggiore discrezionalità concessa al giudice. Debbo forse ricordarvi che la maggior parte degli ordinamenti moderni di diritto penale prevede una variabilità delle pene, una loro sostituibilità, un loro cessare, un interrompersi, anche nello stesso processo penale, in base a discrezionalità del giudice e soprattutto ai fini rieducativi del reo?

Debbo forse ricordare ad una assemblea che dovrebbe essere dotta in queste cose — e che non lo è — che tutto questo deve essere considerato ai fini di costruire una moderna, efficiente legislazione penale, anche al fine di attenuare d'intensità il fenomeno della delinquenza moderna, che certo non richiede, per essere combattuta, una battaglia a suon di garofani, ma che neanche richiede l'ebollizione nell'olio, o l'ostracismo del reo, o altri strumenti di medievale se non di più vecchia memoria?

È di questo che bisognerà trattare con serietà, nella possibilità concreta, sol che prevalga la ragione, di una intesa unitaria tra forze che sinceramente si preoccupano della « casa » in cui vivono, e per le quali mettere ordine nella « casa » significa non creare dispotismo nella casa stessa, ma rispettare quei punti cardinali della civiltà cui si riallacciano i principi informativi della nostra Costituzione, principi — è inutile dirlo — per i quali molto sangue, e molto sangue rosso, checchè ne pensi il collega Valitutti, è stato versato.

V A L I T U T T I . Non ho detto nulla su questo, anzi.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

L I S I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un piccolo decreto-legge ha dato la possibilità di ampliare il discorso; desidererei cominciare con il ribadire i motivi di questo decreto-legge: anche io per la verità sono stato un po' sorpreso dalle illazioni, dalle affermazioni del senatore Valitutti circa i motivi, riferiti al disagio di qualche magistrato nei confronti dell'Esecutivo e del Parlamento, della necessità di questo decreto-legge. Una cosa è certa: se non vi fossero stati dei motivi, questo decreto-legge non sarebbe stato emanato, ed i motivi sono stati quelli di una errata o incerta interpretazione della legge 14 ottobre 1974 che era chiarissima. Se vogliamo attribuire questi motivi di errata interpretazione ad un disagio che il magistrato avrebbe nei confronti dell'Esecutivo e del Parlamento, caro senatore Valitutti, chi dà una patente di scarsa attendibilità, di poco prestigio, di poca onestà al magistrato è proprio lei, perchè addirittura eleva a motivo di errore di interpretazione della legge in un magistrato un suo motivo di risentimento.

V A L I T U T T I . Era chiara o non era chiara la legge?

L I S I , *relatore*. La legge era chiarissima, ma qualche magistrato non l'ha ritenuta tale. Quando una legge crea una nuova competenza (abroga nel caso l'articolo 29, primo capoverso, del codice di procedura penale e sostituisce la competenza del tribunale a quella della corte d'assise) è chiaro che esistono i principi generali di diritto che anche i magistrati debbono conoscere: il principio della continuità del giudizio. Se una causa, con la legge vigente di allora, è stata celebrata in corte d'assise e se scatta la competenza del tribunale, dopo che è stato effettuato già il giudizio di primo grado, è assurdo voler spiegare che in secondo grado si va in assise d'appello. Ma c'era qualche magistrato che rischiava di andare in corte d'appello e allo-

ra è venuto il decreto-legge. Altrimenti perchè sarebbe stato fatto questo decreto-legge? Per motivi che non esistono? Perchè ad un certo punto il Ministro si è svegliato e ha detto: « voglio fare un decreto-legge che chiarisca ai magistrati come s'interpreta la legge 14 ottobre 1974 »? Vi sono stati dei motivi. Quindi, a me pare che queste illazioni sul cattivo ricorso al decreto-legge siano errate. Il senatore Valitutti ha ricordato, per esempio, che questa è una ulteriore riprova di come in violazione di una norma costituzionale si ricorra al decreto-legge.

Nell'altro ramo del Parlamento tutti i Gruppi politici hanno concordato sull'ortodosso ricorso al decreto-legge nel caso in esame.

VALITUTTI. Anch'io ho concordato.

LISI, *relatore*. Ma che c'entrano allora tutte quelle illazioni sul decreto-legge?

Per quanto riguarda alcune osservazioni fatte dal collega Buccini, mi sembra che non abbiano motivo di essere perchè il decreto-legge non ha detto niente di più di quello che doveva dire. Per esempio, con riferimento al secondo capoverso dell'articolo 3: « Nel caso però in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte d'appello, gli atti sono da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione perchè designi, con ordinanza in camera di consiglio, la corte d'assise d'appello competente »; il motivo è chiaro: se la Corte di cassazione con ordinanza decide una trasmissione alla corte di merito non può il magistrato di merito modificare la decisione della Cassazione. Ed è anche questo il motivo di quel viaggio pendolare tra Cassazione e corte d'appello di cui parlava il senatore Endrich.

Ma quello che io voglio sottolineare è il fatto, che non sto a discutere se sia stato positivo o meno, che in occasione di questo decreto-legge, che aveva dei motivi soltanto procedurali, si è riaperto il discorso sulla criminalità che veramente preoccupa in questo periodo. Mi corre l'obbligo di sottolineare che non è assolutamente vero e non si può accettare che il Governo sia stato in-

sensibile a questo fenomeno, nè nel senso sostenuto dal senatore Buccini, nè per ciò che diceva il senatore Petrella. Dobbiamo ricordare che molte riforme, anche nel senso affermato dal senatore Petrella, sono state impostate dall'Esecutivo. Quando il collega Petrella dice che occorre vedere i fatti più in largo, pensare all'educazione dei minorenni, alla funzione rieducatrice della pena, ci trova d'accordo, ma non dimentichiamo che questo ramo del Parlamento ha licenziato la riforma penitenziaria che prevede anche questo; ricordiamo che il nuovo codice di procedura penale è stato già varato, con legge delega. Ricordiamo che stiamo affrontando la riforma del secondo libro del codice penale.

Ma bisogna convenire che tutte queste leggi manifesteranno la loro efficacia solo a medio ed anche a lungo termine, mentre oggi siamo di fronte ad uno stato di guerriglia pressochè permanente contro la quale non sappiamo neppure se sia veramente deterrente la cosiddetta legge Bartolomei la cui interpretazione, in senso procedurale, ha reso necessario questo decreto-legge per l'incertezza di qualche magistrato.

Ed è per tali motivi che, neppure come relatore del presente disegno di legge, posso accettare che si introduca il discorso sulla esigenza di leggi che tengano presente la nuova realtà sociale, il problema dei giovani, la funzione riparatrice della pena, senza che venga precisato che tale esigenza è stata sentita anche dall'Esecutivo e che venga ribadita anche la necessità di altri provvedimenti di legge — come la cosiddetta legge Bartolomei — che diano, o tentino di dare, uno strumento idoneo per reagire immediatamente, con l'ausilio delle forze dell'ordine, a quella già ricordata guerriglia che ormai da troppo tempo sta turbando l'opinione pubblica e la tranquillità degli italiani.

Confermo, pertanto, l'unanimità dei consensi della Commissione giustizia perchè questo decreto-legge venga convertito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

D E L L ' A N D R O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità è stata abrogata la disposizione del secondo comma dell'articolo 29 del codice di procedura penale per la quale la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, era di competenza della corte d'assise.

In base alla precitata legge la cognizione per i predetti delitti è stata attribuita al tribunale. *Quid iuris* per le sentenze di primo grado relative ai predetti delitti pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 497 del 14 ottobre 1974 dalla corte d'assise di primo grado? In particolare l'appello avverso le precitate sentenze emesse dalle corti di assise di primo grado a quale competenza giudiziaria devono essere attribuite oggi nel vigore della legge n. 497 del 14 ottobre 1974?

A questo primo interrogativo risponde l'articolo primo del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, del quale oggi si chiede, con il disegno di legge in discussione, la conversione in legge. Infatti l'articolo primo del decreto-legge al primo comma recita: « Appartiene alla Corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della Corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità ».

È stato aggiunto poi un secondo comma al precitato articolo 1, relativo all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione delle sentenze pronunciate dalla corte d'assise d'appello decidenti sull'appello proposto avverso le sentenze di cui al primo comma dello stesso articolo primo.

Ed è stato statuito che la Corte di cassazione designa per il giudizio di rinvio una corte d'assise d'appello tra le più vicine a quella che emise la sentenza annullata (ritornerò tra breve su questo punto).

Nell'articolo 2 del decreto-legge viene, invece, statuito, che se deve cominciarsi di

nuovo l'intero giudizio, questa volta il rinvio degli atti va fatto al tribunale territorialmente competente o all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.

L'articolo 3 del decreto-legge in discussione statuisce che sono nulle tutte le sentenze ed ordinanze di trasmissione degli atti al giudice incompetente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti. In tal caso l'autorità giudiziaria incompetente deve, con ordinanza in camera di consiglio, trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente. Ciò tranne il caso in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte di appello, giacchè in tale ipotesi gli atti devono essere di nuovo trasmessi dalla corte di appello alla Corte di cassazione per la designazione, da parte di quest'ultima, della corte d'assise d'appello competente.

Con l'articolo 4 del decreto-legge in discussione viene infine disposto che, qualora sulla impugnazione avverso le sentenze pronunciate per i delitti di cui trattasi dalla corte d'assise di primo grado abbia pronunciato la corte d'appello, la Corte di cassazione annulla decidendo sulla impugnazione e rinvia il giudizio alla corte d'assise d'appello, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Si tratta, come ognuno vede, di pure disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497. Mai forse come questa volta si è verificato il caso della necessità e dell'urgenza legittimanti l'emanazione del decreto-legge. Di fronte ai dubbi interpretativi in relazione alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, dubbi manifestati dalle autorità giudiziarie, non si poteva attendere l'emanazione di una legge ordinaria.

Nel corso della discussione del relativo disegno di legge si sarebbero potute verificare ulteriori gravi nullità e forse poteva anche passare in giudicato qualche sentenza emessa dal giudice incompetente.

In relazione alla discussione qui svolta, devo sinceramente dire che, a mio modesto parere, l'articolo 2 non può far sorgere alcun dubbio: in ogni caso, infatti, se il giudizio deve cominciare di nuovo, il rinvio non va fatto più alla corte d'assise, ma al tribunale o al pubblico ministero presso il tribunale

competente. Non mi pare che si possa raggiungere una chiarezza maggiore, sicchè i dubbi manifestati in ordine all'articolo 2 mi pare davvero che non abbiano per nulla fondamento.

Neppure in relazione all'articolo 3 mi sembra che i dubbi manifestati abbiano fondamento. Il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte d'appello, devono essere nuovamente rinviati gli atti alla Corte di cassazione, per la semplice ragione che quest'ultima deve designare la corte d'assise d'appello tra le più vicine alla corte d'assise d'appello che aveva pronunciato la sentenza annullata. È per questo motivo che c'è il rinvio.

Siccome anche il senatore Endrich ha parlato di questo andirivieni, delle poste e dei ritardi, devo rilevare che vi sono necessità di questo genere. In altre parole, in questo caso, ove gli atti non venissero nuovamente rinviati alla Corte di cassazione, potrebbe accadere che la corte d'assise d'appello alla quale era stata precedentemente rinviata la cognizione non fosse tra le più vicine a quella corte d'assise d'appello che aveva emesso la sentenza annullata.

Si sarebbe potuto dare il caso, infatti, che la Corte di cassazione avesse precedentemente rinviato alla corte d'appello non tra le più vicine alla corte d'assise d'appello che aveva pronunciato la sentenza annullata. La ragione della norma a me pare molto semplice e lineare e non credo che si possa discutere.

Il senatore Endrich ha citato una pioggia di articoli. Mi sono orientato poco in questo caos di disposizioni citate. A me pare che il decreto-legge sia uno dei più chiari che sia stato mai emanato. Non sento quindi di condividere per nulla l'affermazione secondo la quale questo decreto-legge sarebbe scritto infelicissimamente.

Devo ringraziare innanzitutto il senatore Valitutti per l'adesione al provvedimento, così come ringrazio il senatore Endrich e tutti coloro i quali hanno parlato a favore di esso, compreso l'onorevole rappresentante del Gruppo socialista. Il senatore Valitutti si domanda: ma era necessario il provvedi-

mento? È un dubbio che è venuto alla luce anche in Commissione. Senatore Valitutti, la verità è che si sono avuti dei dubbi — questo è il fatto — sulla interpretazione della legge 14 ottobre 1974, n. 497. In molte circoscrizioni giudiziarie sono state fatte riunioni, discussioni per risolvere questi dubbi ed era pertanto, una volta verificati i dubbi, indispensabile emanare questo decreto-legge. Ella aggiunge: si tratta di leggi di dettaglio. Senatore Valitutti, desidero rassicurarla. Questo è un decreto-legge di pura interpretazione autentica recante una chiarificazione in ordine a norme transitorie relative alla legge interpretata. D'altra parte la circolare ministeriale — ella me lo insegna — non avrebbe avuto alcuna efficacia vincolante nei confronti delle autorità giudiziarie. Il senatore Valitutti aggiunge una osservazione indubbiamente acuta: poichè le perplessità relative all'interpretazione della legge 14 ottobre 1974 non appaiono obiettivamente giustificate, non sarà quindi tutto ciò derivato da una posizione di sfiducia della magistratura nei confronti del Parlamento e del Governo? Mi sento in coscienza tranquillissimo di assicurare il senatore Valitutti che non esiste una posizione di sfiducia in questo caso nei confronti del Parlamento e del Governo da parte dell'autorità giudiziaria. Anzi, devo dirgli che consta proprio a me personalmente che i dubbi siano stati seriamente sollevati dalla stessa autorità giudiziaria. Ritengo pertanto di escludere qualsiasi secondo fine o qualsiasi subconscia posizione di sfiducia della magistratura verso questo Parlamento e verso questo Governo.

Senatore Petrella, la ringrazio per il richiamo al diritto vivo che è quello interpretato ed applicato dalla giurisprudenza e non è quello scritto soltanto nei codici. Devo però aggiungere che il Governo si è sempre ispirato, per quanto attiene alla difesa dell'ordine repubblicano, ai principi della Costituzione repubblicana; nè posso dimenticare che chiari indirizzi di politica criminale si vanno elaborando dai partiti della maggioranza. Peraltro ritengo che Parlamento e Governo hanno sempre operato secondo chiari programmi di politica criminale sia in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario, sia

in sede di riforma del codice penale e del codice di procedura penale.

Le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo della riforma penitenziaria approvato dal Senato non mi sembra possano indurre a desumere una inversione di tendenza rispetto ai programmi di politica criminale già accettati e concretamente attuati dal Parlamento e dal Governo.

Certo l'evoluzione della scienza del diritto penale è per una più ampia potestà del giudice oltre che nell'applicazione concreta della pena nei limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge anche nella scelta delle sanzioni in relazione anche alla personalità dei condannati; e questa tendenza è stata sempre seguita dal Parlamento e dal Governo. Senonchè il tema della responsabilità del magistrato è, ai sensi del diritto vigente, troppo delicato e complesso perchè se ne debba parlare oggi in questa sede.

Devo infine ringraziare l'onorevole relatore e i Gruppi che unanimemente hanno dichiarato di votare a favore del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1955

P R E S I D E N T E . È pervenuta, firmata dal prescritto numero di senatori, la

richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge: MAROTTA ed altri. — « Ridistribuzione tra le varie Università dei posti non coperti dei contrattisti di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (1955).

A norma del succitato articolo 77 del Regolamento, la discussione di tale richiesta avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Variazione all'ordine degli argomenti fissato nel calendario dei lavori per le sedute di domani

P R E S I D E N T E . Sulla scorta dei contatti intercorsi tra la Presidenza ed il Governo in ordine alla trattazione degli argomenti che dovranno essere iscritti all'ordine del giorno delle sedute di domani, propongo — ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — di invertire l'ordine degli argomenti stessi fissato nel calendario dei lavori, nel senso di anteporre l'esame del disegno di legge n. 1940 alla discussione di mozioni e svolgimento di interrogazione sul problema dei collegamenti tra la Sicilia e il Continente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , Segretario:

LEPRE, CIPELLINI, LICINI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali urgenti provvedimenti intende intraprendere per regolamentare l'ammontare dei tassi d'interesse in vigore dal 1° marzo 1975, per accordo intervenuto tra gli istituti di credito, in particolare per i depositi a risparmio ed in con-

to corrente di ammontare inferiore a lire 20 milioni, anche in considerazione che detti depositi sono la grossa fonte di alimento del credito e frutto, per la maggior parte, di sacrificati risparmi di lavoratori e cittadini a piccolo reddito.

Il cartello bancario in vigore dal 1° marzo 1975 prevede, infatti, per i depositi in conto corrente, il tasso al lordo d'imposta del 10,50 per cento oltre lire 250 milioni, del 9,50 per cento da 100 a 250 milioni, dell'8 per cento da 50 a 100 milioni, del 6,50 per cento da 20 a 50 milioni, e, per i depositi a risparmio, il 12 per cento oltre i 250 milioni, l'11 per cento da 100 a 250 milioni, il 9,50 per cento da 50 a 100 milioni, l'8 per cento da 20 a 50 milioni.

Nessuna misura fissa nei tassi è convenuta per i depositi inferiori a lire 20 milioni, per i quali una normativa avrebbe la doppia finalità di una tutela del piccolo risparmiatore, a premio della sua fiducia nello Stato, e di un'azione di stimolo al risparmio dei piccoli depositanti, che rappresentano la grossa fonte di alimento dei depositi bancari.

(3 - 1566)

ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni della sinora mancata applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente.

Per conoscere, altresì, stante la necessità e l'urgenza di una siffatta opera, qualificata nella citata legge « di prevalente interesse nazionale », e considerata la risoluzione unanime adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 12 dicembre 1974, perchè in proposito intervenga la Comunità europea, se il Governo non ritenga di dare immediato corso ed attuazione alla menzionata legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nonchè di richiedere ai competenti organi della Comunità europea il finanziamento occorrente per il completamento degli studi in merito al collegamento stabile fra la Sicilia ed il Continente.

(3 - 1567)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della viva attesa, da parte dei filatelici della nuova provincia sarda, con capoluogo in Oristano, per l'apertura dello sportello filatelico, onde evitare il ripetersi di fenomeni speculativi presenti nel mercato, specialmente per quanto attiene all'emissione delle « buste primo giorno »;

quali siano le vere ragioni per cui le disponibilità delle « novità » filateliche emesse siano sempre estremamente ridotte;

se non ritenga che la passione di raccogliere francobolli e classificarli in base a cataloghi sia uno dei notevoli aspetti dell'attività economica per un numero sempre più ragguardevole di persone.

Nella considerazione, altresì, che la passione filatelica, pur incominciando ad affermarsi nel 1845, dopo l'emissione del primo francobollo, e consolidatasi con il primo catalogo stampato in Francia nel 1861 e con la stampa del primo periodico « The Stamp Collector's Review and Monthly Advertiser », di Liverpool, interessa ormai sempre più larghi strati della popolazione, si chiede se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno predisporre le misure di carattere amministrativo per dotare la nuova provincia del cennato « sportello filatelico » e della disponibilità di nuove emissioni di francobolli, in relazione alla stessa dimensione della provincia.

Tutto ciò si chiede anche nella considerazione che si va sviluppando, specie da parte delle nuove generazioni, un nuovo collezionismo a soggetto, con particolare riguardo ad animali, opere d'arte, fiori sport, musica, eccetera, di ragguardevole interesse anche ai fini culturali.

(4 - 4085)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della protesta delle rappresentanze contadine per il mancato approvvigionamento dei fertilizzanti che si ri-

scontra in Sardegna e che si presume sia legato ad una vasta azione speculativa a danno degli agricoltori e dello sviluppo dei prodotti agricoli dell'Isola;

se, nella considerazione della difficile situazione che attraversa l'importante comparto, dal quale fuggono migliaia di addetti, mentre restano in funzione oltre 4.000 pubblici dipendenti appartenenti al settore, non ritenga urgente:

1) accertare la causa delle difficoltà che gli agricoltori sardi incontrano nell'approvvigionarsi dei cennati fertilizzanti;

2) accertare quali eventuali responsabilità abbia la SIR (Società italiana resine), con sede legale in Porto Torres, la quale, essendo produttrice di fertilizzanti (urea) preferisce rivolgersi all'esportazione dall'estero in quanto più remunerativa;

3) considerare tale fatto grave di per se stesso e comunque nocivo per lo sviluppo dell'agricoltura, che si vuole privilegiare, ma che, nella pratica, ancora una volta viene sacrificata, nonostante la Regione e lo Stato abbiano erogato ragguardevoli contributi a fondo perduto per quella società;

4) assumere misure idonee per evitare il ripetersi del fenomeno, atteso che, anche per quanto si attiene ad altre deficienze (rifornimento inadeguato dei carburanti agricoli, pagamento dell'integrazione comunitaria sui prezzi del grano e dell'olio) nulla è ancora intervenuto per alleviare le gravi condizioni degli agricoltori-coltivatori diretti.

(4 - 4086)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, anche quest'anno, la Sardegna ha subito un lungo e tormentato periodo siccitoso che ha messo in forse la produzione agricola e zootecnica, specie nel comparto dell'allevamento ovino e caprino;

considerato che, anche quest'anno, si è ripetuto il fenomeno speculativo, ormai presente da diversi lustri, della vendita dei mangimi a prezzi di « mercato nero »;

rilevato che tale fenomeno impoverisce in modo assai considerevole l'azienda contadina, vuoi per l'ingente moria di bestiame

che si determina nel momento della filiazione, vuoi per la mancata produzione lattiera, laniera e, conseguentemente, delle stesse carni;

accertato che, nonostante le ripetute e tempestive segnalazioni da parte delle organizzazioni di categoria e dello stesso interrogante, il Ministero non si è fatto carico della grave situazione esistente nelle campagne sarde,

si chiede di conoscere la ragione per la quale ancora non siano stati predisposti gli interventi previsti nella legge n. 364 (piano d'intervento in occasione di calamità naturali).

Si chiede, infine — nella considerazione, almeno per la Sardegna, che non si tratta più di eventi « eccezionali » di calamità naturali, ma, verosimilmente, di un flagello che si ripete tristemente ormai da migliaia di anni — se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno:

1) dare immediata e pratica attuazione alla cennata legge nazionale per alleviare, almeno in parte, i gravi danni prodotti dalla siccità;

2) assumere, proprio nel tentativo di assestare, sia pure gradatamente, la bilancia commerciale, sperequata per la ragguardevole importazione di carni e di prodotti alimentari, le iniziative più confacenti per assicurare, per la Sardegna, la disponibilità di mangimi a prezzi di mercato, e comunque agevolati da necessari ed opportuni interventi governativi, sì da garantire l'alimentazione del bestiame (1/5 rispetto al carico presente nel comparto ovino e caprino nazionale), onde assicurare lo sviluppo del settore zootecnico e, quindi, riflessi positivi, sia per la bilancia commerciale, sia per lo stesso allevamento;

3) predisporre, d'intesa con la Regione sarda, un programma pluriennale di approvvigionamento e di produzione interna, atto ad assicurare la necessaria alimentazione del bestiame.

(4 - 4087)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato dell'anormale si-

tuazione venutasi a creare in molte scuole con l'elezione dei Consigli di disciplina degli alunni e dei Comitati per la valutazione del servizio dei docenti.

È accaduto, infatti, che, in numerosi casi, non tutte le componenti interessate hanno partecipato alle votazioni e, in altri, nessuna di esse.

In particolare, un atteggiamento di astensione è stato assunto, ad esempio, da insegnanti di molti istituti milanesi, i quali hanno espresso un giudizio assai critico sui suddetti organismi ed hanno elaborato proposte di modifica del decreto delegato che ad essi si riferisce. Tali proposte sono state anche appoggiate da centinaia di firme raccolte fra i docenti.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro quali indicazioni intenda dare in merito alle situazioni irregolari che si sono venute a creare e se non ritenga di dover prendere in considerazione l'eventualità e l'opportunità di una modifica delle disposizioni legislative che riguardano l'elezione dei Consigli di disciplina degli alunni e dei Comitati di valutazione dei docenti.

(4 - 4088)

CIRIELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire con estrema urgenza in favore degli hanseniani ricoverati presso la colonia hanseniana di Gioia del Colle (Bari), giustamente preoccupati dello stato di abbandono in cui versa il fabbricato nel quale sono ospitati.

Risulta, infatti, all'interrogante che il fabbricato del quale gli hanseniani lamentano la fatiscenza è privo di manutenzione ordinaria da almeno 6 anni, tanto che sono riscontrabili dappertutto infiltrazioni di umidità, scrostamenti dei muri che non sono tinteggiati da oltre 6 anni, sfacelo delle finestre e della quasi totalità degli infissi, oltre alla totale inutilizzazione dei servizi igienici.

Giacciono, inoltre, da 5 anni, in area di servizio adiacente al fabbricato che ospita attualmente gli hanseniani, 5 casette bifamiliari costruite per accogliere autonomamente famiglie di degenti, casette che non pos-

sono essere utilizzate giacchè prive di allacciamenti di servizi igienici e di luce elettrica: lo stesso problema è presente per altre 4 casette in via di ultimazione.

Tra le altre necessità da lungo tempo invocate dagli hanseniani, quella del diritto a trascorrere la propria vita nella riservatezza che solo le mura di un appartamento privato possono garantire sembra all'interrogante particolarmente fondata, tanto più che proprio a questo scopo fu dato il via alla costruzione delle casette bifamiliari.

Un ultimo motivo di lamentela, che coinvolge non solo gli hanseniani, ma tutta intera la popolazione di Gioia del Colle, riguarda l'attuale sistema di distruzione dei rifiuti solidi presso la colonia hanseniana. Risulta, infatti, all'interrogante che i rifiuti sono bruciati in una fossa all'aperto ricavata nel suolo a servizio del fabbricato, con gli inconvenienti che è facile immaginare, tenuto conto che la zona è frequentata da numerosi cani e gatti randagi, i quali non hanno difficoltà alcuna ad avvicinarsi ed a razzolare tra i resti bruciacchiati.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire con l'urgenza che le circostanze richiedono e quali soluzioni intenda adottare.

(4 - 4089)

DE MARZI. — *Ai Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di dover chiarire con urgenza la questione dei mutui agevolati (articolo 16) ancora del 2° piano verde (legge 27 ottobre 1966, n. 910).

In base ad un telegramma in data 6 dicembre 1973, il Ministro del tempo ha fatto presente agli Ispettorati agrari che, a partire dal 1° gennaio 1974, veniva a cessare l'efficacia delle disposizioni che consentivano agli Ispettorati stessi di emettere provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del concorso statale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario. Gli Ispettorati, pertanto, sono stati invitati a sospendere l'emissione dei provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione a pagamento delle rate di concorso statale negli interessi sulle

operazioni di mutuo, nonché a trasmettere l'elenco dei nulla-osta ispettoriali.

Successivamente, con circolare n. 13 in data 20 giugno 1974, è stata chiesta anche tutta la documentazione relativa ai nulla-osta, a mano a mano che questa si completava della richiesta di liquidazione del concorso statale trasmesso dall'istituto mutuante.

Frattanto, in assenza dei decreti di concessione e liquidazione da parte del Ministero, gli imprenditori agricoli sono costretti a corrispondere alle banche le rate a tasso pieno, con grave danno finanziario.

(4 - 4090)

ENDRICH, NENCIONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Premesso:

che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono in agitazione da oltre un mese e che il loro sciopero minaccia di paralizzare la vita giudiziaria;

che essi domandano, tra l'altro, la rivalutazione delle pensioni, veramente misere; l'adeguamento dell'indennità di trasferta in considerazione delle spese, sempre maggiori, per benzina, trasporti, eccetera, ed in considerazione, altresì, del fatto che l'indennità stessa è decurtata del 10 per cento per spese d'ufficio e di un altro 10 per cento che viene versato all'erario; il non assoggettamento dell'indennità predetta (la quale viene corrisposta a titolo di rimborso spese ai sensi dell'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229) alla ritenuta di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; il ripristino, a favore della categoria, della percentuale del 15 per mille stabilita dall'articolo 122 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ed ora sostituita da un'indennità non pensionabile,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del Governo nei confronti della categoria in questione che, nell'adempimento dei suoi compiti, delicati e gravosi, ha sempre dato prova di scrupolosa

diligenza ed i cui problemi economici vanno guardati con particolare attenzione.

(4 - 4091)

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere che cosa intende fare per sollecitare la restituzione del credito d'imposta ai lavoratori dipendenti, in considerazione delle complicazioni e delle conflittualità che il problema determina nelle imprese in occasione del pagamento delle retribuzioni.

(4 - 4092)

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerato il notevole ritardo con cui procedono gli adempimenti tecnici per la dichiarazione dei redditi da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

tenuto conto che i modelli per la dichiarazione medesima sono solo parzialmente in distribuzione, che i relativi stampati risultano incompleti presso gli Uffici distrettuali delle imposte e che mancano tuttora precise direttive ministeriali concernenti la compilazione stessa dei modelli,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro ritiene possibile, in tale situazione, l'osservanza della scadenza del 31 marzo da parte della vasta platea dei contribuenti;

2) come intende operare il suo Ministero onde evitare che la carenza di istruzioni esplicative possa generare errori ed imprecisioni nella formulazione delle dichiarazioni;

3) come ritiene di dover intervenire per impedire che i modelli siano venduti a prezzi difformi, e talvolta anche speculativi, dalle varie rivendite.

(4 - 4093)

PELUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché siano, al più presto, compilate e pubblicate le graduatorie nazionali permanenti previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, il cui lavoro procede molto lentamente, se non è stato, addirittura, sospeso;

se non sia opportuno dare la precedenza, dato l'esiguo numero di interessati alla riserva di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (circa n. 10.000 su n. 150.000 domande presentate da due anni!), alla compilazione e pubblicazione delle dette graduatorie nazionali degli Istituti professionali di Stato, per le quali, infatti, non esistono corrispondenti graduatorie nazionali da esaurire con precedenza ai sensi della legge n. 831 del 1961 e della legge n. 468 del 1968;

se non sia giusto, con il decreto ministeriale da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, confermare, nella stessa sede occupata, gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del predetto articolo 17 della legge n. 477 del 1973, se inclusi nelle corrispondenti graduatorie nazionali permanenti di cui alla prima applicazione della legge n. 1074 del 1971 e se già in possesso di nomina triennale, ottenuta ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, per la stessa sede attualmente occupata.

(4 - 4094)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 6 marzo 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 marzo, in due

sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge:

MAROTTA ed altri. — Ridistribuzione tra le varie Università dei posti non coperti dei contrattisti di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (1955).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione (1940) (*Relazione orale*).

III. Discussione di mozioni e svolgimento di interrogazione sul problema dei collegamenti tra la Sicilia e il Continente.

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari